

mano in modo immediato, plastico, vivo la personalità di un maestro aperto a tutte le sollecitazioni e le critiche, ma altrettanto sereno e fermo nella coscienza della propria missione.

Il libro riprende, con approfondita rielaborazione, quello che fu, se non erro, il primo corso di diritto romano dettato dal Grosso nella sua lunga e luminosa carriera. Esso, in una con le parole dianzi trascritte, non segna affatto un punto d'arrivo per il romanista di Torino, dal quale abbiamo ragione ed interesse di attenderci ancora molti altri contributi allo sviluppo degli studi romanistici, ma costituisce certo la espressione di una vetta raggiunta: una vetta sulla quale Giuseppe Grosso poggia solidamente il piede e da cui può guardare con equanime acutezza a ciò che avviene lungo il sentiero che porta alla cima.

6. ALTRE SEGNALAZIONI.

1. Due operette del Seidl, romanista di Erlangen (S. E., *Römische Rechtsgeschichte und Römisches Zivilprozessrecht* [Hannover 1949] p. 140; Id., *Römisches Privatrecht* [Erlangen 1949] p. XV-112), meritano una particolare segnalazione per il fatto che l'a. ha voluto con esse fare una applicazione di due metodi tanto noti quanto discussi: il metodo della « Antike Rechtsgeschichte » nel senso difeso dal Wenger e il metodo della « Interessenjurisprudenz » nel senso difeso dal Müller-Erzbach. Un totale di nemmeno trecento paginette non avrebbe potuto, ovviamente, consentire all'autore approfondimenti di nessun genere, di cui, infatti, non pare il caso di andare alla ricerca. Tuttavia, proprio il carattere di estrema stringatezza ed elementarità delle due opere, ridotte alla esposizione delle nozioni strettamente essenziali, facilita una visione di insieme, e, attraverso essa, un giudizio sulla opportunità di metodi, che l'a. ha inteso applicare.

Orbene, posto che si voglia procedere ad una esposizione di « antike », e non soltanto di « römische Rechtsgeschichte », sembra evidente l'opportunità del criterio di non adottare schemi concettuali preconcepi e unilaterali, ma di porsi, nello studio e nella esposizione, dall'angolo visuale degli interessi individuali o sociali dal diritto ritenuti degni di tutela. Come ben esemplifica l'a. (*R. Rgesch.* p. 15), il concetto di *possessio* è soltanto romano, ma è, peraltro, di tutti i diritti antichi (e moderni) l'esigenza di tutelare il pacifico godimento di una cosa, salvo

* In *Iura* 2 (1951) 211 s.

ulteriori accertamenti, in vista della pace sociale. Sotto questo riguardo, l'unico appunto che mi permetterei di muovere all'a. è di aver fatto, nella esposizione della materia del diritto privato, applicazione ancor troppo limitata dei metodi della « *Interessenjurisprudenz* »; di tal che la trattazione è tuttora condotta sulla base del sistema pandettistico (una parte generale, piú le quattro consuete parti speciali), cioè di un sistema fondato sul diritto romano giustiniano e che, per di piú anche in ordine alla materia romanistica, va rivelandosi ogni giorno di piú, mi si consenta di dirlo, sfasato e arbitrario.

Quanto al punto dell'« *antike Rechtsgeschichte* », le due opere del S. mostrano limpidamente tutto l'interesse, che può avere ed ha una trattazione di diritto romano, la quale sia sollecita a segnalare le analogie, le differenze e le interferenze tra questo diritto e gli altri diritti dell'antichità. Tuttavia, una trattazione del genere non costituisce, a mio avviso, « *antike Rechtsgeschichte* », ché anzi l'a. pone in rilievo, nel quadro piuttosto generico del mondo antico, la individualità del diritto romano così come di ogni altro diritto. Possono i concetti del diritto egizio, babilonese, greco, romano eccetera trovare un superamento nel concetto unitario di « *diritto antico* »? Il nostro a. implicitamente risponde di no, visto che non rinuncia a differenziare quei diritti l'uno dall'altro. Tutto si riduce, insomma, a tener conto, parallelamente, di tutti i diritti della antichità. Ma quest'opera, utile e meritoria, non ha nulla a che vedere con il concetto di « *diritto antico* » o di « *storia antica del diritto* »: concetto, che si manifesta, ancora una volta, privo di un proprio « *ubi consistam* » e perciò invalido.

2. Due volumi (n. 8 e 9) di una collana di manuali e monografie delle scienze giuridiche e sociali, che si viene pubblicando in Austria sotto la direzione di L. Adamovitch, A. Verdoss-Drossberg e K. Wolff: Schwind F., *Römisches Recht. I. Geschichte, Rechtsgang, System des Privatrechts* (Wien 1950) p. XX-410; Kreller H., *Römisches Recht. II. Grundbren des Gemeinen Rechts (Romanistische Einführung in das geltende Privatrecht)* (Wien 1950) p. XV-414. Il primo è dedicato all'insegnamento universitario. Il secondo, di indubbia utilità anche per la pratica, costituisce un atto di fede nella ripresa, in Austria, di uno studio universitario piú elevato, e in quanto tale a carattere « *pandettistico* », del diritto romano.

Nell'intenzione degli autori, le due opere, che ovviamente non hanno carattere approfondito, si armonizzano e si integrano allo scopo di dare

* In *Iura* 2 (1951) 202 s.

al lettore una idea generale del diritto privato romano nella sua evoluzione storica e nei successivi sviluppi dottrinali e positivi sino ai giorni nostri. Iniziativa eccellente ed eccellentemente attuata, nei limiti della voluta elementarità della trattazione, sebbene non manchino, a causa della dualità degli autori, le ripetizioni e, talvolta, alcune contraddizioni.

Il manuale dello Schwind è diviso in tre parti: una prima (p. 6-90) dedicata alla storia esterna del diritto romano; una seconda (p. 91-137) al processo privato; la terza (p. 138-396) al diritto privato in particolare e suddivisa nelle consuete ripartizioni (diritto delle persone e di famiglia, diritto delle cose, diritto delle obbligazioni, diritto ereditario), ma priva di una parte generale. La teoria del negozio giuridico è sistemata, in questa terza parte, giusta l'esempio autorevole di altri manuali, in capo alla sezione dedicata al diritto delle obbligazioni (cfr. cap. XVIII: *Forderungsrecht und Rechtsgeschäft*). Abbondano, nei vari luoghi, le citazioni sia di testi latini tra i più significativi sia, in nota, della letteratura romanistica più recente.

L'opera, per il suo stesso carattere elementare, non presenta né vuole presentare note di spiccata originalità. Va, tuttavia, segnalata la sagace e attenta utilizzazione di molti contributi recentissimi: come, ad esempio, in ordine alla attività dei censori (p. 18 s.), al concetto di *mores maiorum* (p. 23 s.), alla *condemnatio pecuniaria* (p. 95).

Il manuale del Kreller consta di due parti. Nella prima (p. 1-72) viene tratteggiata la storia della Compilazione giustiniana in Occidente sino ai nostri giorni. Nella seconda parte (p. 73-404) si espongono le *Grundlehren des Gemeinen Privatrechts* in tre sezioni: la prima (p. 73-84) dedicata al diritto obbiettivo, la seconda (p. 85-148) al diritto delle persone, la terza (p. 149-404) al diritto patrimoniale. Chiaramente si vedono ripresi e sviluppati, in questa parte, gli spunti di un'altra opera dello stesso autore, la *Römische Rechtsgeschichte*² (1948) (recensita dal de Francisci, in *Iura* 1 [1950] 388 ss.).

L'esame di questa eccellentissima opera convince che il metodo prescelto dall'a., per accostare il diritto romano al moderno, oltre ad essere di grande utilità per gli studi moderni, è, forse, l'unico che possa dirsi corretto. Qui non si tratta di comprimere la materia romanistica, a viva forza, negli schemi dogmatici o legislativi contemporanei: si tratta, piuttosto, di utilizzare ragionevolmente il linguaggio giuridico moderno come mezzo di espressione, e vorrei dire di « traduzione », della realtà giuridica romana, la quale, pertanto, non sembra che venga ad essere alterata. È giusto, perciò, augurare al volume larga fortuna non solo in Austria, ma presso i civilisti di ogni paese.

3. Il manuale del Voci (V. P., *Istituzioni di diritto romano*³ [Milano 1954] p. XIX-677) va segnalato per il rigore della trattazione, per la diligenza dei riferimenti, per lo sforzo di concisione. L'autore, che è uno dei migliori tra i romanisti delle classi che ancora possono dirsi giovani, vi ha lavorato dieci anni e più, indefessamente, rivedendola e migliorandola in ogni suo punto. E questo lavoro incessante di lima, di revisione, di snellimento (talvolta di scarnimento) risulta particolarmente evidente a chi, come me, sin dalla prima edizione, che data dal 1946, pur dissentendo in molte e varie cose dal pensiero e dal metodo dell'autore, ha tuttavia prescelto questo manuale di istituzioni tra i pochi e fidati compagni dell'insegnamento e della quotidiana consultazione.

Ben segnala l'autore le tre esigenze, difficilmente conciliabili tra loro, cui un libro istituzionale deve obbedire: chiarezza, precisione, brevità. Ma forse, se è lecito rilevarlo, in quest'opera l'eccessivo amore per la precisione e la brevità è andato a discapito, in taluni punti, della chiarezza. Vero che « la chiarezza non può consistere nell'eccessiva facilità (cioè nella superficialità) », ma direi che essa non può non consistere nell'impiego di un linguaggio (uso la parola nel senso più lato), che sia appropriato alla cultura ed alle capacità di apprendimento dei lettori. E non sempre, direi, il Voci tien conto di ciò, che l'opera sua è volta, essenzialmente, ad una *iuventus*, sia pur *cupida legum*, ma ancora quasi totalmente inesperta di concetti giuridici. Prendo un esempio a caso. Nessun esperto di diritto, e di diritto romano in ispecie, può non apprezzare la concisione e la profondità di frasi come queste (p. 35): « *L'interpretatio* è concepita (dai Romani) non solo come esegesi del diritto vigente, ma come contributo all'attuazione degli scopi che il diritto deve conseguire in un dato momento storico. Il diritto non è un dato — la norma — ma un processo *in fieri*, di cui il giurista deve rendersi partecipe e guida. In tal senso e con tali funzioni la giurisprudenza è fonte di diritto ». Ottimamente detto, ripeto, ma quante cognizioni e letture sono presupposte, in chi legge, da queste righe. E potrei facilmente continuare con altri esempi, se non mi trattenesse, tra l'altro, la coscienza di non essere colui che è in grado di scagliare la prima pietra.

A prescindere da ciò, precisione e brevità sono, come ho avvertito, esemplari, anche se talvolta capita, come è umano che sia, di imbattersi ancora in qualche affermazione non del tutto fondata. A p. 83, ad esempio, l'autore afferma che « la distinzione tra diritti assoluti e relativi non

* In *AG.* 148 (1955) 107 s.

è romana ma moderna », e dice bene. Ma aggiunge subito dopo che « i Romani distinguevano tra diritti reali... e diritti di obbligazione, o di credito ». Davvero? Forse qui, il desiderio della chiarezza e della semplicità ha portato a sacrificare l'amore della esattezza.

Ma l'appunto maggiore che muoverei a quest'opera istituzionale del Voci riguarda il « taglio » del libro, la sua sistematica generale e talune sue sistemazioni specifiche, che mi sembrano, per verità, alquanto vecchiotte e prevenute. L'autore, che pure in ogni questione specifica mostra tanta sicurezza di informazione ed equilibrio e originalità di vedute, si inchina invece eccessivamente, a mio avviso, a riquadrature pandettistiche non però atte alla rappresentazione della materia quale oggi, nel progresso raggiunto dalle ricerche storiche, ci si presenta. Tutto questo, indubbiamente, è voluto. È ovvio, cioè, che il Voci debba aver deliberatamente resistito all'impulso, che non può non aver sentito, verso nuove e più appropriate sistemazioni. Ma confesso che di questa resistenza dell'autore di fronte all'esigenza di una revisione (del resto, già in parte operata da altri, come, ad esempio, l'Arangio-Ruiz) di anose inquadrature sistematiche: di questa riluttanza, dicevo, non riesco bene a rendermi conto.

Ecco. L'opera è divisa in sette « libri », rispettivamente dedicati a: il diritto obbiettivo, il diritto subbiettivo, proprietà e diritti reali (e possesso), obbligazioni, famiglia, successioni e donazioni, processo civile. È, più o meno, per l'appunto l'andamento tradizionale delle trattazioni pandettistiche e di molti manuali del passato. Tuttavia io osserverei che, a ben pensarci, la nozione della *familia*, nucleo fondamentale del *ius privatum* romano, andrebbe posta all'inizio della trattazione, che ne viene tutta quanta, per ciò, chiarita. E osserverei inoltre che la sistemazione del processo civile a mo' di appendice non può soddisfare, quando si pensi che la maggior parte degli istituti cd. sostanziali, trattati prima, hanno radici, o almeno importanti riflessi, di ordine processuale: la trattazione del processo privato non può che far parte, in un moderno manuale, della cd. parte generale. Ancora: considerato che per tutto il periodo classico la *donatio* fu solo una causa autonoma dei negozi giuridici, penserei che delle donazioni dovesse parlarsi a proposito degli atti di autonomia negoziale o anche a proposito di quelli. E, finalmente, dubito che possa considerarsi tuttora opportuna la suddistinzione, spiccatamente antistorica, così delle obbligazioni come delle successioni in una parte generale e in una parte speciale: il citato manuale dell'Arangio-Ruiz ha avuto il merito di averla posta da un canto da più di trent'anni.

Non vorrei che queste poche e trascurabili osservazioni offuscassero

anche di poco il giudizio che il manuale del Voci ha pieno diritto di riscuotere: un giudizio di alta ammirazione verso un'opera, severamente pensata e redatta, che fa onore al suo autore e, nel contempo, alla scienza romanistica italiana.

4. Il manuale del Marrone (M. M., *Istituzioni di diritto romano* [Palermo 1989] p. 929) proveniente da una lunga gestazione della quale fanno testimonianza i fascicoli successivi in cui esso si è materiato nel giro di alcuni anni, tiene pienamente fede al suo titolo, o meglio al senso che si suole tradizionalmente dare a quel titolo. È un manuale elementare, ma tutt'altro che banalizzante, del diritto privato romano, che si inserisce nel modo più degno, anzi al livello dei migliori, tra i molti, forse troppi, testi italiani e stranieri aventi lo stesso oggetto e le stesse intenzioni di alta divulgazione di una materia ormai così vecchia, eppure sempre così nuova.

Conforme ad un proposito manifestato con chiarezza e fermezza in un recente convegno fiorentino (cfr. *Index* 18 [1990] 19 ss.), il Marrone adotta in questo libro il metodo dell'esposizione « sincronica » della materia (che è poi, ad essere più precisi, quello della esposizione diacronica contenuta entro un quadro generale sistematico tradizionale) e rifugge da ogni velleità di evadere verso estrosi e malcerti spostamenti del carico secondo criteri che siano quelli della giurisprudenza, o più in generale delle fonti, o Dio sa di che altro. Le « istituzioni » vanno insegnate a studenti della facoltà di giurisprudenza, evitando, quando non sia strettamente necessario, di allontanarsi dagli schemi concettuali « di massima » verso cui li indirizzano i docenti delle materie privatistiche vigenti e contribuendo con ciò utilmente alla loro formazione di operatori giuridici dei tempi in cui viviamo. Questo imperativo l'a. non mostra mai di dimenticarselo e lo conforta con l'impiego di un linguaggio sapientemente semplice, naturalmente affabile e signorilmente alieno dalle pose (talvolta comunque divertenti) di certi altri autori, i quali pare ogni tanto che dicano, all'intimidito lettore: « Lei non sa chi sono io », oppure « Io ho conoscenze in alto loco ». L'origine di queste pagine dal vivo delle lezioni quotidiane e dallo sforzo del cattedratico di rendersi comprensibile e persuasivo agli studenti di carne e di ossa che lo seguono in aula (e che non lo seguirebbero più, distraendosi verso altri e più carnali pensieri, ove egli dalla cattedra non si ingegnasse a tener sempre tesa la loro attenzione) è una cosa che alla lettura si tocca quasi con mano, e che costituisce forse la qualità più eletta dell'opera.

* In *Iura* 40 (1989) 120 s.

Quanto all'intelaiatura dell'esposizione, nessuno si aspetti da me che io scopertamente o copertamente la critichi, e ciò per il solo fatto che un mio manuale di diritto privato romano, pur essendo del pari impostato sistematicamente, ha un'intelaiatura piuttosto (ma, a ben vedere, non poi tantissimo) diversa. Le ragioni della mia scelta personale le ho spiegate a suo luogo e non starò a ripeterle qui, tanto più che non sono tanto stolto dal ritenerle irrefutabili e imprescindibili. La scelta operata dal Marrone si adegua ad una linea più tradizionale e si traduce nel seguente ordine degli argomenti: premesse inquadrative dedicate alla periodizzazione, al concetto di *ius* ed alle fonti (p. 5 ss., 21 ss., 47 ss.); processo privato (p. 77 ss.); fatti e negozi giuridici (p. 157 ss.); persone e famiglia (p. 249 ss.); cose, diritti reali e possesso (p. 379 ss.); obbligazioni (p. 547 ss.); donazioni e successioni (p. 773 ss., 785 ss.). Il tutto fluidificato con naturalezza ed efficacia, anche se qua e là con qualche lungaggine, o più esattamente con qualche precisazione di troppo, che in una seconda edizione potrà essere facilmente eliminata o trasferita in nota.

In conclusione, una fatica riuscita. Un'opera degna del raffinato studioso cui è garbatamente e affettuosamente dedicata, Bernardo Albanese.

5. « Il incarnait la jeunesse » scrive di René Dekkers il suo amico Jacques Vanderlinden nella commossa pagina di rievocazione (p. 3 s.) che gli dedica in apertura del volume *Hommage à (Hulde aan - Tribute to) René Dekkers* (Bruxelles 1982, p. 610). E ciò è per me tanto più vero, in quanto R. Dekkers, nato nel 1909 e scomparso nel 1976, io l'ho conosciuto e praticato personalmente solo da giovane, in qualche convegno della « Société d'histoire des droits de l'Antiquité » dei primi degli anni cinquanta: dopo di che siamo rimasti in cordialissima corrispondenza solo attraverso lo scambio delle pubblicazioni e di non poche lettere. Eccoci ora, dunque, davanti a questa densa raccolta di scritti: una raccolta che, nella sua grande varietà (dal diritto romano al diritto cinese), riflette la varietà degli interessi di conoscenza e di analisi che animarono l'onorato durante la sua operosissima vita. Le sezioni sono tre: una sul diritto romano e la storia successiva del diritto in Europa; una sul diritto privato belga e su temi di comparazione giuridica; una sui diritti dei paesi di socialismo reale.

6. Laureatosi in Giurisprudenza a Parma nel 1911, Emilio Betti passò a laurearsi poi in lettere classiche a Bologna. La prova fu superata

* In *Labeo* 29 (1983) 219.

** In *Labeo* 29 (1983) 221.

nel migliore dei modi nel dicembre del 1913 attraverso la presentazione e discussione di un elaborato, scritto in soli sei mesi, che era in realtà un fiume di pagine di buon livello scientifico e già fittamente annotate, di cui vari capitoli furono più tardi pubblicati dall'autore come articoli a se stanti. La devozione e l'intelligenza di uno degli ultimissimi allievi del Betti, Giuliano Crifò, ha riportato le sparse pagine della dissertazione all'unità originaria, in un volume che è stato accolto nella collana di pubblicazioni di *Studia et documenta* (B. E., *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma*, a cura di G. Crifò, con una presentazione di E. Gabba [Roma 1982] p. XXVIII-591). L'argomento è quello eternamente ricorrente e sempre disputatissimo della « crisi » (sulla quale l'ultimo contributo a mia conoscenza è quello di E. Badian, « *Crisis theories* » and the beginning of the Principate, in *Romanitas-Christianitas* [1982] 18 ss.): tema in ordine al quale le idee del Betti sono da tempo ben note. Ottime pagine di valutazione critica dell'opera sono quelle scritte a titolo di presentazione da E. Gabba. L'aria, che in qualche risvolto esse hanno, di una cartella clinica, era inevitabile: un po' per il tempo che è passato dal 1914 e un po' di più per il temperamento storiografico del Betti, uomo di riconoscibili entusiasmi per Cesare, anzi, come egli ama scrivere, per « Caesar ». Ma quali entusiasmi altrui sono stati altrettanto genuini e puri, in un senso o nell'altro, quanto quelli di Emilio Betti? Bisogna inchinarsi alla memoria di quest'uomo, che ha identificato la ricerca scientifica con la sua stessa vita, dandoci un esempio tanto nobile di dedizione allo studio.

7. La cortesia della vedova Betti ha permesso a Giuliano Crifò, studioso sensibile e garbato delle « personalità » dei nostri antecessori, di trascinare, nel materiale copiosissimo di corrispondenza e di appunti lasciato da Emilio Betti, una lettera indirizzata a quest'ultimo, in data 12 settembre 1927, da Pietro Bonfante e di pubblicarla, con un apparato attento e penetrante di note, in *Quaderni fiorentini* 17 (1988) 507 ss. La lettera non è solo interessante per i concetti che ribadisce e chiarifica in ordine al progressivo venire in essere e affermarsi della giurisdizione in Roma, ma lo è anche per il tono gentile, ma inflessibile con cui il Bonfante contesta al Betti, con riferimento allo scritto *La creazione del diritto nella « iurisdictio » del pretore romano* (in *St. Chiovenda* [1927] 65 ss.), la sua tendenza « un po' troppo filosofica, che vizia sempre il ragionamento giuridico ». Il Betti, a quanto risulta dall'apparato, sottolineò e postillò fittamente (come era, del resto, nel suo costume) le pa-

* In *Labeo* 35 (1989) 268 s.

role del Bonfante, che ovviamente non lo convinsero appieno. A parte ciò, si apprende dalla lettera (e dalle puntuali note del Crifò) che tra i due studiosi, pur nella diversità dei temperamenti e delle età, esisteva un rapporto di reciproca (anche se guardinga) fiducia: al punto che mentre il Betti aveva chiesto al Bonfante il permesso di inviargli in lettura le bozze di stampa del libro del suo allievo La Pira sulla successione intestata e contro il testamento, il Bonfante aveva, dal canto suo, mandato in revisione al Betti il capitolo sulla *rei vindicatio* del suo trattato di diritto romano. Altri tempi e, forse, altre persone. Oggi le lettere sono in decadenza e le telefonate interurbane costano troppo. Quanto agli incontri personali, sono rarissimi e sono in gran parte occupati da discussioni e da compromessi che con la sostanza intima del diritto romano hanno pochino a che vedere.

8. I trenta e più anni (non sono quasi quaranta?) di attività scientifica e didattica di Jean Gaudemet hanno dato il loro valido frutto in un'opera di insieme, presentata in elegantissima veste editoriale, sulle istituzioni dell'antichità (G. J., *Institutions de l'antiquité* [Paris 1967] p. XIX-909, con otto cartine geografiche, tavole cronologiche e varie riproduzioni fuori testo). Naturalmente si tratta di un'opera eccellente: e dico « naturalmente » perché altro non ci si poteva attendere dalla vastissima esperienza, dall'alta autorità scientifica e dalla felice fluidità di esposizione, di cui il Gaudemet ha sempre dato, sia negli scritti che negli incontri personali, innumerevoli prove.

La necessità di tenersi nei limiti di un migliaio di pagine, unita al lodevole impegno di evitare un linguaggio troppo schematico, hanno determinato l'a. a qualche sacrificio di argomenti proprio nel campo che gli sarebbe stato più facile percorrere, quello delle istituzioni romane: così, mentre il quadro dell'economia, della politica e del diritto di famiglia è tracciato senza risparmio di pagine in ordine alle civiltà orientali ed a quella greca (le meno conosciute dagli ordinari lettori), gli stessi temi sono assai più rapidamente accennati in ordine alla civiltà romana (e troppo modestamente parla l'a. addirittura di una loro esclusione), in considerazione del fatto che « d'importants développements leur sont consacrés - dans des ouvrages nombreux et excellents ». Ma è il disegno d'insieme che conta, ed è, si può dirlo, un disegno persuasivo, penetrante e documentato.

L'opera si divide in tre libri, di cui il primo (p. 1-126) dedicato alle tradizioni orientali (di Babilonia, dell'Egitto, degli Ittiti e degli Ebrei),

* In *Labeo* 13 (1976) 414.

il secondo (p. 127-250) dedicato alla Grecia ed all'Ellenismo, il terzo (p. 251-806) dedicato a Roma nelle grandi sue epoche: quella antica (distinta, peraltro, in regia e repubblicana, sino al 27 a.C.: p. 254-427), quella classica (fino all'ascesa di Diocleziano: p. 428-660) e quella del Basso-Impero (da Diocleziano a Giustiniano: p. 661-806). La conclusione generale della terza parte (p. 807-810) spiega, se pur è necessario, perché Roma, pur con l'accennato sacrificio di alcuni argomenti, si prenda anche in questo manuale la parte del leone: è in ragione della ricchezza dei dati di cui disponiamo, della complessità dell'esperienza che ci è possibile ricostruire, dell'importanza storica di quella tradizione civile e giuridica, anzi del « miracle romain » costituito dalla sopravvivenza delle istituzioni di Roma alla sua stagione politica, conclusasi forse quest'ultima già con la caduta dell'Occidente nel quinto secolo. E che vivacità di rappresentazione in questo terzo libro dell'opera. Le componenti sociale, religiosa, politica, giuridica (quest'ultima con particolare riguardo al processo giurisdizionale privato) emergono vive dalle pagine del volume, sapientemente dosate e connesse in una ricostruzione che, sostanzialmente controllatissima, ha, sul piano formale, il grato sapore di una narrazione scorrevole e ariosa.

Certo, se in una prossima edizione il Gaudemet, a costo di aumentare le pagine dell'opera di un altro paio di centinaia, rinuncerà alle rinunce di questa prima edizione ed includerà nella trattazione le materie attualmente tralasciate nella parte romana (non senza omettere di dedicare più spazio alla repressione criminale); se egli in una prossima edizione farà ciò, l'opera sua non potrà che avvantaggiarsene. Gli elogi che sin d'ora essa merita sono moltissimi e appagherebbero qualunque più che distinto autore. Ma Gaudemet è di quei pochi che possono, di elogi, meritarse anche di più.

9. L'intelligenza, la fedeltà e l'affetto di tre bravi allievi (Luigi Garofalo, Vincenzo Mannino e Leo Peppe) ci hanno procurato il dono della pubblicazione postuma di *Alcuni appunti di Giuseppe Branca sulle « convenzioni costituzionali » nell'antica Roma*, ospitati in *BIDR.* 91 (1988, ma 1992) 689 ss. Gli argomenti toccati dal rimpianto collega e amico sono quelli dell'antico assetto costituzionale, dell'*auctoritas patrum*, della *provocatio ad populum*, del senatoconsulto *de Bacchanalibus*, nel ricorrente assillo (sopra tutto in ordine ai primi tre temi) di dare una risposta credibile, più credibile di quella corrente delle « falsificazioni » operate dalla posteriore annalistica, alla domanda relativa al

* In *Labeo* 38 (1992) 381 s.

sorprendente ripetersi, a distanza di anni o di secoli, di leggi e provvedimenti normativi, tra loro apparentemente conformi nel regolare la stessa materia.

La tesi che il Branca incisivamente delinea è quella della mutevolezza, a sua volta determinata dalle alternanze dei rapporti di forza nella vita politica, di quell'ampia sfera del pregiuridico o del paragiuridico che fa da contorno al giuridico, e in particolare al costituzionale, senza essere nettamente separabile, o almeno distinguibile, da quest'ultimo. La terminologia (forse non felice) preferita dall'a. è quella anglicizzante di « convenzione », nel senso di prassi (e in certo modo di accomodamento provvisorio), già utilizzata nell'articolo *Convenzioni costituzionali ed antica repubblica romana*, in *Scr. Giannini* 1 (1988) 76 ss.

Ciò che qui importa segnalare è l'acutezza dell'intuizione e la fecondità dello spunto offerto a future ricerche ed a maggiori approfondimenti, come suo ultimo messaggio, da un indimenticabile storico e giurista, che ha lasciato un solco profondo non solamente nel campo degli studi, ma anche in quello della vita politico-costituzionale del suo paese.

10. Heinrich Honsell, Theo Mayer-Maly e Walter Selb si sono assunti il gravosissimo compito di allestire una quarta edizione del manuale romanistico di Paul Jörs, così come rifatto nel 1935 da Wolfgang Kunkel (con l'aggiunta di una breve appendice sul processo privato a cura di Leopold Wenger) e poi ristampato nel 1949 con l'appendice di un ragguaglio della bibliografia frattanto apparsa (*Römisches Recht, Aufgrund des Werkes von P. J., W. K., L. W. in vierter Auflage neu bearbeitet von H. H., T. M.-M., W. S.* [Berlin 1987] p. XXX-626).

Dico subito che sul piano espositivo l'opera risulta sufficientemente riuscita; essa detta un ragguaglio soddisfacentemente chiaro ed esauriente dello stato attuale della dottrina sui vari temi e merita pertanto che le si rivolga un cordiale benvenuto.

Serie perplessità suscita invece, almeno in me, l'utilizzazione del canovaccio della trattazione del Kunkel (quella del Wenger è addirittura abbandonata) per far dire all'autore originario ciò che egli spesso non ha detto e forse a volte (esponente come era di una diversa temperie di studi) non ha nemmeno pensato. Il Jörs-Kunkel-Wenger, su cui tante generazioni di romanisti (per esempio, la mia) hanno formato la loro cultura, ne risulta dolorosamente tradito. Ecco il motivo per cui non condivido la proposta degli autori di citare le pagine del nuovo

* In *Labeo* 33 (1987) 366 s.

manuale col nome di Kunkel in accoppiata a quello di chi, in sede di divisione del lavoro di rifacimento, ne ha rivisto questo o quel paragrafo. Secondo me, il nuovo manuale va citato esclusivamente col nome dei suoi tre egregi compilatori, mentre a parte, nella sua piena autonomia, va consultato e citato tuttora il vecchio, ma validissimo *Römisches Recht* del 1935.

11. Il primo volume della « Storia del diritto romano » di Franz Wieacker, che avevamo potuto frettolosamente scorrere nel settembre '88 in occasione del convegno SIHDA, a Salisburgo, è giunto finalmente nelle nostre mani, dopo il molto tempo occorso per l'allestimento degli indici finali, a fine marzo del 1989 (W.F., *Römische Rechtsgeschichte. Erster Abschnitt: Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik*, in *Handbuch der Altertumswissenschaft* 3.1.1 [München 1988] p. XXXVI-724).

Va premesso che l'opera, inserendosi in una più ampia serie di volumi dedicati all'antichità (e in particolare all'antichità romana), non si occupa « *ex professo* » della storia costituzionale di Roma (argomento che costituirà oggetto di altre trattazioni in fieri, tra cui un imminente libro su *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik* iniziato da W. Kunkel e continuato da H. Galsterer, Chr. Meier e R. Wittmann), ma tocca i temi del diritto pubblico nei limiti in cui strettamente servono all'a. per chiarire meglio gli oggetti del suo discorso e le particolarità del suo pensiero. Quanto alla materia trattata, essa è distinta in 85 paragrafi, raggruppati a loro volta in sette parti, di cui le prime quattro (per un totale di 40 paragrafi) sono accolte in questo primo volume. Le parti, più precisamente, sono: una prima (par. 1-3), dedicata ad una introduzione programmatica e metodologica; una seconda (par. 4-8), relativa alle fonti di cognizione ed ai metodi adottati per la loro valutazione; una terza (par. 9-15), riguardante il periodo arcaico, che l'a. porta sino alla fine del sec. IV a.C.; una quarta (par. 16-40), che concerne il periodo della *libera respublica* e che si conclude col 31 a.C.; una quinta (par. 41-61, da pubblicare), sul periodo del principato sino al 283 d.C.; una sesta (par. 62-74, da pubblicare), sul periodo del dominio; una settima (par. 75-85, da pubblicare), concentrata sulla giurisprudenza orientale dei sec. V-VI e sulla codificazione giustiniana.

Prima di chiudere questo rapidissimo sommario informativo, sia lecito aggiungere due cose: anzi tutto, che nelle pagine del primo volume si riversano, come era da attendersi, ulteriormente arricchiti e affinati,

* In *Labeo* 35 (1989) 269.

i numerosi e acutissimi contributi già dati dall'a., in altri saggi, alla storia delle origini e della repubblica; in secondo luogo, che il W., mostrandosi informatissimo (forse, talvolta, anche troppo) su tutto, prende sempre le sue posizioni critiche, anche le piú aguzze, con la misura, col garbo e, in definitiva, col superiore distacco (mai ostentato però come tale), che sono invidiabile proprietà di pochi « gran signori » della scienza.

12. Un professore di economia politica di cui non ricordo piú il nome (persona colta e simpaticissima, ma, sapete com'è, sempre animale universitario) aveva stabilito, dopo attente rilevazioni statistiche in cui c'entravano anche le radici quadrate, che la media degli studenti bocciati al suo esame era e doveva essere di *tot*. Pertanto, mentre si svolgevano le sedute esaminatorie, egli soleva rivolgersi di tratto in tratto ad un suo assistente « *ad hoc* », per chiedergli sottovoce come andasse realizzandosi la media. Se l'assistente gli comunicava che i risultati delle prove erano troppo al di sopra della media delle riprovazioni, egli si affrettava, per rimettersi in sesto, ad approvare benevolmente due o tre candidati anche se « *surdi vel muti* »; se viceversa l'assistente lo avvertiva che la media era stata soverchiamente avvilita da un eccesso di approvazioni, il suo dispiacere era sincero ed evidente, ma i candidati che passavano a presentarglisi erano segnati dall'esito infausto, salvo che (cosa rara) fossero, sotto piú moderne vesti, un nuovo Smith Mr. Adam o un altro Ricardo Mr. David.

Il ricordo che precede valga a spiegare come io, in questa nota, non volendo essere da meno del mio vecchio e compianto collega economista, mi guarderò bene dal lodare l'ultima impresa scientifica compiuta da uno studioso che in precedenti occasioni ho troppo spesso e *ultra modum* coperto di elogi. Non sarò Sainte Beuve, ma anch'io ho una reputazione, di critico non facile agli entusiasmi, da difendere.

Che importa, dunque, che Giuliano Crifò, rinunciando ad occuparsi del problema della moglie di Mecenate o di quello dei *quattuorviri viis in urbe purgandis*, si sia dedicato anima e corpo alla edizione critica, con versione italiana a fronte, del testo del 1741 delle *Institutiones oratoriae* di Giambattista Vico (Napoli, Istituto Suor Orsola, 1989, p. cxii-567)? Che importa che l'edizione, corredata da accuratissimi indici, sia costata all'autore molti anni di duro lavoro? Che importa che la lunga introduzione del curatore (p. xv-cxii) illumini l'importanza non sempre da tutti avvertita di quest'opera fatta e rifatta per tutta la vita del Vico nel suo insegnamento di retorica a Napoli, nel quadro di tutto il lungo

* In *Labeo* 36 (1990) 319 s.

divenire del pensiero vichiano prima e dopo la pubblicazione della prima *Scienza Nuova* del 1725? Che importa che questa faticosa fatica del Crifò venga dopo (anzi, spero, durante) l'impresa non ancora terminata della ripubblicazione delle opere di Pietro Bonfante e della rivalutazione, negli scritti e nel pensiero, di Emilio Betti? Che importa tutto questo, se ormai ho speso nell'apprezzare il lavoro assiduo, tenace, silenzioso e affidante del Crifò molto più di quanto mi conveniva erogare per mantenermi al distaccato livello degli studiosi « *emunctae naris* » che gettano uno sguardo al prodotto e bofonchiano, al più, « non c'è male »?

Perciò, mi spiace, ma a parlare esplicitamente bene del libro ci rimetterei. Il massimo che posso permettermi è di segnalare che la veste tipografica è ottima. Anzi (mi correggo), non c'è male.

13. L'Accademia romanistica costantiniana ha pubblicato la ricca e interessante raccolta degli atti del suo VIII convegno, svoltosi tra Spello e Perugia dal 29 settembre al 2 ottobre 1987 (*Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. VIII Congresso internazionale* [Napoli 1990] p. 768). Qui sento il dovere, anzi meglio il piacere, di segnalare (anche nella veste, che non mi è frequente, di fisicamente partecipante alle tre giornate dell'autunno umbro) l'apprezzamento vivo per il successo, che questo libro documenta, di una manifestazione organizzata impeccabilmente da Giuliano Crifò e Stefano Giglio e ancora una volta animata da quella temprata vivacissima di studioso e di uomo che risponde al nome di Arnaldo Biscardi (e del quale in lingua napoletana si direbbe che « tene 'e lione 'ncuorpo », cioè che alberga dentro di sé i leoni).

Non voglio però perdere l'occasione per rievocare con questa nota anche la figura di Mario de' Dominicis, che dell'Accademia costantiniana, dei congressi internazionali sull'impero romano postclassico, non giungo a dire anche di Spello e di Perugia (non mi va, infatti, di esagerare), è stato l'ideatore ed il primo indimenticabile regista.

È ben noto che per essere uno studioso, e talvolta anche un eccellente studioso, non è richiesto d'essere un gentiluomo: quando però questa qualità si aggiunge alla prima, ed era il caso di Mario de' Dominicis, la cosa va segnalata « *albo lapillo* ». E resta in molti di noi, tra i quali mi segno io, non come una fredda memoria, ma come una calda emozione.

14. *Adminicula*. Questa raccolta di scritti, che appare in seconda edizione arricchita (Labruna L., *Adminicula* [Napoli, Jovene, 1991] p. 413),

* In *Labeo* 37 (1991) 277.

** In *Labeo* 38 (1992) 96 s.

porta un titolo che l'autore sa bene essere fatto per piacermi, nel suo elegante (e lievissimamente ironico) riferimento alle parole del *de re rustica* (1.1.16 s.) di Lucio Giunio Moderato Columella: «... *haec velut adminicula studiosis promittimus, non profutura per se sola, sed cum aliis*».

Né la studiata modestia del Labruna si ferma al titolo. Essa si propaga a tutte le pagine di questi saggi, scritti nell'arco di alcuni decenni in uno stile, controllatissimo eppure gradevolmente sciolto, che è quello proprio della persona di vera cultura, la quale non mette in mostra le molte cose che sa, anche perché, se non gli consigliasse di astenersene il buon gusto, glielo impedirebbe il fatto di averle, quelle cose, in gran parte dimenticate, via via che le andava assimilando nel tutto se stesso. Forse è per questo che io sono stato per decenni così calorosamente vicino a giovani studiosi che, come Labruna ed altri, accettavano di buon grado le mie sollecitazioni di stile e nel contempo mi inducevano, ciascuno nel modo proprio alla sua libera individualità, a recepire di altrettanto buon grado le ancora più valide sollecitazioni loro.

Certo che la medaglia ha il suo rovescio. Con questa tendenza a minimizzare, almeno nei titoli e nella forma, le questioni giuridiche (e non) ed a dedicare sottili riflessioni, almeno nei titoli e nella forma, a questioni giuridiche (e non) di minima entità; con questo vezzo del parlare di « *ineptiae* », di « *frustula* », di « *minima* », di « *adminicula* » e via dicendo; un rischio, non dico grave, ma certamente stucchevole, lo si corre: quello di non essere presi troppo sul serio dagli, ahimè, non proprio pochissimi studiosi che, ignari o dimentichi della lezione del Jhering, hanno stima vera e completa solo per i conservatori delle ipoteche. Temo forte per il Labruna che a costoro il libro piacerà poco o punto ed a partire proprio dal suo primo articolo (p. 3 ss.) intitolato « *I misteri del servus recepticius* »: un pezzo di bravura (oltre tutto anche persuasivo) del quale i benpensanti probabilmente diranno: « ma chi glielo ha fatto fare? ».

Io, per mio conto mi limiterò qui a porre sull'avviso l'autore di fronte ad un'altra critica, ben più perigliosa, che gli potrà piovere addosso: quella di aver intitolato una sezione del suo libro « *Minima de servis et mulieribus* », accomunando con ciò le donne agli schiavi e viceversa. È un incauto accostamento « maschilista » (o, se si preferisce, « catoniano »), del quale non mi riesce nemmeno di dire (con Gai 1.190) che « *fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur* ». Anche se la *mulier* commista, in questo segmento del libro, al *servus recepticius* ed al *servus vicarius* è solo la scostumatissima Carfania di Ulp. D. 3.1.1.5, la quale oltre tutto ha l'aria di essere stata bellamente inventata da un maledetto glossatore

postclassico, io, sia ben chiaro, mi dissocio. L'autore di tanto scandalo se la sbrighi da solo. Spiacente.

15. Ubaldo Robbe, proseguendo le ricerche iniziate col primo volume di « *Hereditas iacet* » (e il significato della « *hereditas* » in diritto romano) (1975), si è trovato a doversi occupare di Gai 2.9, secondo cui « *res hereditariae, antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt* ». Convinto che il diritto romano classico facesse netta distinzione tra le *res nullius* (occupabili dai privati) e le *res nullius in bonis* (non suscettibili di acquisto in proprietà per occupazione), egli ha finito per scrivere sul tema, anziché un secondo volume dell'opera originaria, un volume autonomo di cui peraltro ha pubblicato in un primo tomo due capitoli su cinque: *La differenza sostanziale fra « res nullius » e « res nullius in bonis » e la distinzione delle « res » pseudo-marciane « che non ha né capo né coda »* 1 (Milano 1979, p. XI-977). In attesa del tomo o dei tomi di completamento del volume attuale, noi non possiamo che descriverne, per ora, il taglio. Il cap. I sviluppa e precisa, anche in relazione ad altri aspetti, la differenza, anzi la « netta differenza », che i classici avrebbero fatto tra le due categorie di *res*, ma solo dalla lettura del cap. III (non pubblicato) apprenderemo, a quanto anticipa la prefazione (p. VII ss.), il significato e il valore della qualifica di « *res nullius in bonis* » nel diritto classico e solo dai successivi cap. IV e V sapremo quali siano state le variazioni postclassiche e giustiniane dell'asserita distinzione, sino alla « scomparsa delle *res nullius in bonis* nel diritto giustiniano, che conosce soltanto delle nuove *res nullius* ». Intanto, *magna pars* del presente tomo (cap. II, p. 104-974) rovescia un torrente, non di « *aqua profluens* », sia chiaro, ma di durissime critiche contro la classificazione, « che non ha né capo né coda », formulata in Marcian. 3 *inst.* D. 1.8.2 e ribadita da I. 2.1 pr.-1: la classificazione relativa all'arcifamosa categoria delle *res communes omnium*. Raccogliendo le vigorose argomentazioni del Bonfante e di altri, l'a. va molto più avanti di loro e giunge sino al Perozzi, affermando con lui che l'idea delle *res communes omnium* non è concezione né classica (magari del solo e isolato Marciano) né postclassica, ma è « idea bizantina priva di qualsiasi contenuto e importanza giuridica »: una « drastica risoluzione », come egli stesso riconosce (p. 212), al di là della quale effettivamente non vi è altra tesi più radicale che possa essere sostenuta (salvo quella, beninteso, dell'interpolazione post-giustiniana dei *Digesta* e delle *Institutiones*).

L'economia di questa nota non permette di discutere anche epider-

* In *Labeo* 25 (1979) 339 s.

micamente la tesi del Robbe (ma v. Guarino, *Diritto privato romano*⁵ [1976] 307), del quale voglio qui solo elogiare con ammirazione l'inesausto entusiasmo per la ricerca romanistica: un entusiasmo che lo spinge talora a reazioni vivaci, costellate di punti esclamativi in serie, contro coloro che la pensano in modo diverso dal suo, e che visibilmente lo trattiene, altre volte, dal tormento del dubbio circa le soluzioni ventilate.

16. Il primo volume con data 1991 pervenuto alla redazione di *Labeo* è stato in gennaio (felice coincidenza) quello del napoletano Luigi Amirante (cui ha prestato collaborazione stavolta Lucio De Giovanni) avente il titolo di *Una storia giuridica di Roma* (Napoli, Jovene, 1991, p. XLVIII-739): libro giunto a compimento attraverso fascicoli successivi, di cui il primo porta la data del 1982. Dare di esso un giudizio, supponendo che sia nelle mie capacità, non è questo né il tempo, né il luogo, tanto più che l'a. in prefazione sottolinea più volte, sia pure esagerando nella modestia, che l'opera è, qua e là, come la sinòpia di un più particolareggiato affresco futuro e, insomma, si appresta fin d'ora a ripresentarsi in nuova edizione riveduta. Dirò solo che l'esposizione è felicemente condotta in modo discorsivo e semplice (cosa estremamente difficile essere semplici, almeno a mio avviso): in modo cioè accessibile ai lettori cui è diretta, gli studenti, fatta eccezione, forse, per alcuni incisi e particolari (mai, comunque, pacchianamente esibizionistici della pur vasta e varia cultura dell'a.) che sarà facile eliminare o sveltire nelle future redazioni.

Mi fermerei a questo punto nel dare sommaria notizia del manuale, se le varie prefazioni ai fascicoli, tutte qui ripubblicate dall'Amirante, non mi provocassero a qualche pignoleria relativa alle date apposte in calce a ciascuna di esse. Il fascicolo iniziale è stato datato « nel primo giorno del 1982 », che era (ho controllato) un venerdì, e sta bene; sta bene anche per il mercoledì dell'« ultimo giorno del 1982 », data apposta al secondo fascicolo, e per il martedì del « primo giorno del 1985 », che contrassegna la prefazione al fascicolo terzo. Sorvolo sul « giorno qualunque del novembre 1985 », impossibile da identificare, del fascicolo successivo. Ma non posso poi fare a meno di notare che i proemî dal quinto all'ultimo (cioè al nono) sono stati chiusi nella « terza domenica del 1987 », vale a dire un 18 gennaio, nel « giorno dei santi del 1987 », che era un primo novembre, nel « secondo mercoledì di novembre del 1989 » (per la precisione, il giorno 8) e, finalmente, nella « terza domenica dell'Avvento del 1990 », addì 16 dicembre di quell'anno.

* In *Labeo* 37 (1991) 144 s.

Stando alle tendenze di ricerca sui giuristi romani che caratterizzano certi nostri colleghi giusromanisti, io direi che queste datazioni si prestino a due interpretazioni di segno opposto: la prima, che l'a. sia uno spregiatore della religione cattolica, dal momento che così spesso si è astenuto dall'incrociare devotamente le braccia nelle festività del culto cattolico (da escludere, peraltro, che sia un musulmano, causa il venerdì del primo giorno del 1982); la seconda, che il nostro sia, al contrario, un cattolico ferventissimo, anche se anomalo, che ha sacrificato al Signore il meglio di se stesso, sottraendosi alle lusinghe dei week-ends, dei cenoni di San Silvestro e dei concerti dei Filarmonici di Vienna nei giorni dedicati alla sua gloria. La seconda interpretazione è confortata, forse, dall'ultima e suprema tra le varie date, posto che nella terza domenica dell'Avvento si legge a messa l'epistola di San Paolo ai Filippesi (4.4-7: « Fratelli, rallegratevi sempre nel Signore: di nuovo dico, rallegratevi »), mentre il Vangelo di S. Giovanni (1.20-28) alla domanda rivolta al Battista « *Quid dicis de te ipso?* » risponde, con chiara allusione alla nostra sempre più squallida solitudine di giusromanisti: « *Ego (sum) vox clamantis in deserto* ».

17. Solo quando sono apparse in seconda edizione e solo quando sono state citate da un catalogo librario mi sono accorto che Franco Pastori aveva pubblicato già da tempo le sue lezioni istituzionali di diritto romano e sono riuscito a procurarmene una copia, oltre tutto ottimamente stampata (P. F., *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*² [Milano 1988] p. 721).

Troppa modestia, da parte dell'autore, nell'evitare di fare uscire il libro dalla cerchia degli studenti. Si tratta, infatti, di un'opera molto interessante, e scritta con grande chiarezza, nei cui sette capitoli il Pastori, senza voler abbracciare tutta la materia del *ius privatum*, espone, spiega e commenta le sue linee principali, tenendo lodevolmente ben presente il fatto di rivolgersi a studenti di giurisprudenza e ricorrendo, quando gli è possibile, al linguaggio che usano nei loro confronti i professori del diritto privato moderno. Ne consegue, dirò così, un rimarchevole « effetto illuminante » dell'esperienza romana per la formazione della coscienza giuridica dei discenti (e, per quanto mi riguarda, anche dei lettori). Un esempio da tener presente (anche se non lo si voglia in tutto e per tutto seguire) ai fini dell'efficace insegnamento della nostra vecchia, ma non doma materia.

Adesso capisco — mi sia permesso di aggiungerlo — come mai,

* In *Labeo* 36 (1990) 142 s.

tre o quattro anni fa, essendo stato benevolmente invitato a tenere una lezione istituzionale nell'Università statale di Milano, vi trovai un pubblico così numeroso e così disciplinato. Ricordo che, data l'insufficienza di spazio delle aule della « Ca' granda », parlai agli studenti, come a Milano si è costretti a fare, dal palcoscenico del vecchio teatro Carcano, sul quale erano già montate, in vista della recita della sera, le colonne e gli archi costituenti lo scenario di « Assassinio nella cattedrale » di T. S. Eliot. Meno coraggioso dell'arcivescovo Becket, io mi chiesi se, da un momento all'altro, gli ascoltatori non si sarebbero trasformati tutti quanti in « cavalieri del re », non dico per uccidermi, ma per coprirmi di suoni irriverenti. Nulla di tutto questo. Il rispetto cordiale che gli studenti portavano al loro docente Pastori, che ad ogni buon conto era strategicamente presente e ben visibile in un intercolumnio, mi fece salvo e pienamente soddisfatto.

18. *L'Index operum ad ius Romanum pertinentium*, curato da Manlio Sargenti, con la collaborazione di G. Luraschi, M. P. Piazza e Fl. Barberis, non si è fermato alla prima serie, relativa alle opere apparse tra il 1960 e il 1970 e pubblicata in tre volumi nel 1978. Eccone, fresco di stampa (e, voglio aggiungere, di bella stampa), il primo volume di una seconda serie, anche essa in tre volumi, dedicata agli anni dal 1971 al 1980 (Milano 1989, p. LXVII-626), che conferma in tutta chiarezza la competenza e l'accuratezza del Sargenti e degli altri membri dell'Istituto di diritto romano della gloriosa università ticinese.

L'opera, come tante altre che si pubblicano in Italia da qualche decennio a questa parte, ha usufruito del contributo finanziario del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma, a differenza di varie tra queste tante altre (alle quali vanno aggiunte le ricerche, non poche, finanziate « a pioggia » dal Ministero competente), dimostra di meritare pienamente il supporto economico (temo, limitato) che le è stato concesso.

Amara allusione, quella che ho colto l'occasione di fare, la quale (premessi che *Labeo*, per mia decisione, non ha mai chiesto e ottenuto contribuzioni del genere) si basa non solo e non tanto su argomenti che mi sento in grado di sostenere in contraddittorio con chiunque, ma si basa anche e sopra tutto sulla confessione che del prodigo sperpero al minuto dei pochi fondi per la ricerca praticato in Italia io sono, purtroppo, pienamente corresponsabile, avendo fatto parte per breve tempo delle commissioni erogatrici ed essendomi, in coscienza, troppo fiaccamente opposto, salvo (e non sempre) che con il voto contrario, a nu-

* In *Labeo* 36 (1990) 150.

merosi « progetti » di ricerche improbabili o addirittura fasulle: ricerche che spesso si sono insabbiate miseramente, senza lasciare più traccia di sé, e che altre volte (peggio, molto peggio) hanno approdato, anche se poco di frequente nelle nostre materie, a libri, opuscoli o articoli, di cui si può ripetere ciò che disse, non senza spirito, Maria Antonietta, scrivendo nel 1792 di certi personaggi al suo corrispondente Mercy - Argentaum (cfr. H. Guillemin, *Robespierre politique et mystique* [1987], tr. it., 96), e cioè che « il migliore non vale niente ».

19. « *Quiescere non possumus* » scrisse di se stesso Cicerone al fratello Quinto, in una lettera da Cuma (o da Pompei) del maggio 54 d. C. (cfr. *ad Q. fr.* 2.14.1; *erratum* 2.12.1) nella quale gli diceva che, se non gli fosse riuscito di portare avanti la difficile composizione del *de republica*, « *in illud ipsum mare deiciemus quod spectantes scribimus, atque adgrediemur alia* ». Dato che la frase ciceroniana è stata assunta a motto della sua opera sulle Verrine, mi sia consentito di osservare amichevolmente a M. Bartošek (*Verrinae, Die Bedeutung der Reden Ciceros gegen Verres für die Grundprobleme von Staat und Recht* [Praha 1977] p. 278 con varie riproduzioni fotografiche) che la sua ininterrotta attività scientifica è sicuramente un bene per la romanistica, ma forse è meno giovevole che egli, ormai da trenta e più anni (ricordo, ad esempio, l'intervento suo al Congresso gaiano di Verona nel 1949), ancora non si acquieti nel contrapporre insistentemente una romanistica marxista ad una romanistica borghese. Forse questa impostazione manichea andrebbe, non dico gettata a mare, ma perlomeno rivista e moderata, anche perché non mi sembra, per verità, che corrisponda più alla situazione reale della storiografia di Roma, della sua società e del suo diritto in Europa e nel mondo. Se una « cortina di ferro » anche per quanto riguarda i nostri studi vi è stata, essa può dirsi ormai largamente infranta; e chi insiste, sia da un lato che dall'altro della vecchia barriera, a considerarsi ancora in guerra con l'avversa fazione fa un po' l'impressione di quel soldato giapponese ritrovato qualche anno fa in una impervia località del Pacifico mentre ancora ignorava che la pace tra Giappone e Stati Uniti era stata conclusa e che già altri conflitti armati erano stati portati a termine o si stavano attivamente preparando. Del resto, la prova migliore della forzatura di certe contrapposizioni, almeno nel mondo della romanistica, è data da questo libro del Bartošek. Un libro che, prescindendo dall'intonazione zelante della prefazione (una intonazione che Talleyrand non avrebbe approvato), si rivela alla lettura

* In *Labeo* 25 (1979) 112 s.

un'opera diligente, completa, seriamente condotta, equilibrata nei suoi giudizi, e insomma tale da poter essere stata onorevolmente scritta, in qualsiasi clima di questo nostro piccolo mondo, da qualunque storiografo degno di questo nome.

20. « *Ius imperium auctoritas* », *Études de droit romain* (Rome 1990, p. XVII-795) è un volume, come sempre ottimamente edito nella collezione di monografie della Scuola francese di Roma (n. 133), in cui André Magdelain ha raccolto e riordinato, astenendosi aristocraticamente da modifiche e aggiornamenti bibliografici che avrebbero potuto deformarli, tutti i suoi saggi (esclusi, dunque, i libri e le recensioni) pubblicati in riviste e raccolti tra il 1950 e il 1988, con l'aggiunta di un articolo in corso di stampa nei *Mélanges M. David* e di una riflessione conclusiva (p. 755-771) dal titolo *Ius Quiritium sacramentum auctoritas*.

Le sezioni in cui si divide la silloge sono cinque: fonti del diritto (p. 1 ss.), diritto sacro (p. 155 ss.), diritto pubblico (p. 307 ss.), diritto penale (p. 500 ss.), diritto privato (p. 591 ss.). Tuttavia va subito avvertito che questa localizzazione di stampo tradizionalistico ha valore molto approssimativo, quasi come quello che avrebbe un museo dedicato a un pittore di vaglia, se i quadri di costui fossero ripartiti tra la sala dei paesaggi, quella delle nature morte, quella dei ritratti e via dicendo: voglio dire che, chi si aspettasse, ad esempio, di trovare veramente il diritto sacro nella seconda sezione e il diritto privato nella quinta, rimarrebbe piuttosto disorientato, perché questi accostamenti materiali sono fatti, in realtà, tra opere che superano, nella loro intima essenza, le classificazioni tradizionali e che concorrono tutte, dalle diverse sezioni, a fornire una immagine (o una serie di immagini) dell'ordinamento romano arcaico e repubblicano, che è molto diversa da quella consueta dell'accademismo giusromanistico. Per restare alla metafora della pittura, i saggi (stavo per dire i quadri) del Magdelain fanno pensare, in un certo senso, alle opere degli Impressionisti, perché non descrivono (non « ricostruiscono ») mai puntualmente l'oggetto (si tratti del *ius respondendi* o della *manus iniectio*, della *perduellio* o del *praetor maximus*), ma lo colgono nei suoi tratti essenziali, spesso del tutto imprevedibili, sotto una luce nuova, secondo un modo di avvistamento del tutto alieno dal minuzioso calligrafismo: più che spiegabile la loro esclusione dal « Salon », insomma (parlo degli Impressionisti, naturalmente).

Detto ciò, mi astengo deliberatamente da una discussione dettagliata

* In *Labeo* 37 (1991) 393 s.

delle opinioni del Magdelain, non tanto perché occuperebbe troppe pagine, quanto perché sarebbe, pur se lunghissima, inappagante. Nel ricordo dei molti incontri (talvolta concordi e talvolta no: sempre, comunque, cordialissimi) che ho avuto con lui, durante moltissimi anni, sulle pagine di libri e riviste, mi limito qui a segnalare quello che sembra, se non erro, il Leitmotiv del suo pensiero storico: la diversità abissale intercorrente, sopra tutto alle origini, tra « diritto privato » e « diritto pubblico », quest'ultimo dipendente dalla religione pubblica e, in particolare, dagli *auspicia*. È una conclusione alla quale, per altre vie, sono giunto faticosamente, con gli anni, anch'io, che all'ordinamento « pubblicistico » dei tempi arcaici e dei primi tempi repubblicani ho addirittura negato la qualifica specifica (non solo formale, ma anche e sopra tutto sostanziale) di « *ius* ».

Dato che, per mio sfortunato carattere, io non sono mai certo assolutamente di nulla, e tanto meno dei « risultati » cui pervengo con le mie ricerche, questa coincidenza di fondo col pensiero di André Magdelain mi è, lo confesso, di grande conforto. Una ragione di più per esser grato all'eminente storico francese di questo suo affascinante diario di vita scientifica.

21. Carlo Augusto Cannata, che insegna stabilmente da qualche anno nell'Università di Neuchâtel, ha avuto l'encomiabile idea di ripubblicare in lingua francese il primo volume dei suoi *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, dedicato alla giurisprudenza romana (C. C. A., *Histoire de la jurisprudence europeenne* 1 [Torino 1989] p. XVI-221). Il libro, già da tutti noi giustamente apprezzato, è praticamente una terza edizione, riveduta e ampliata (sopra tutto nelle note) dei *Lineamenti*, ma non porta in copertina questa indicazione perché, chiarisce l'a. (p. VIII), pur non volendo essere un trattato di storia, manca della possibilità di fregiarsi di una traduzione francese sufficientemente « elegante » della parola « lineamenti ». Anche se il mio francese (per dirla con certi francofoni italiani) è purtroppo « un français un peu à la bonne », non sarei d'accordo con il C. A. parte il fatto che l'« *histoire* » poteva essere rimpicciolita con un « *petite* », la consuetudine che ho con il « *Petit Robert* » (ed. 1977) mi induce a ricordare che « *précis* » non significa solo « riassunto » (« *Abriss* »), ma significa anche (in traslato) « *exposé précis et succinct* »: al che aggiungerei che la lingua francese dispone altresì, nella sua straordinaria ricchezza di termini, delle

* In *Labeo* 35 (1989) 377 s.

parole « esquisse », « aperçu » e forse anche, in corrispondenza col latino « *lineamentum* » (abbozzo), « *ébauche* ».

Messa da parte questa oziosa disquisizione sulle parole, che dire della cosa, cioè del libro? A me piaceva prima, sopra tutto a causa della sua grande scorrevolezza, e piace tuttora: l'a. ha, fra l'altro, vittoriosamente resistito alla tentazione, oggi così diffusa, di citare pensosamente Wittgenstein, Monod, il solito Lévi Strauss e, a tutto svendere, Roberto Grossatesta (Robert Greathead, per i più raffinati). Tuttavia posso manifestare, nell'ambito del mio apprezzamento per l'opera, una personallissima impressione? L'impressione che ho provato, nel rivedere nella nuova veste i *Lineamenti*, è stata quella (che mi viene da esperienze esclusivamente libresche, è ovvio) di chi si incontra, dopo venti anni, con la bella ragazza che aveva corteggiato al liceo o diciottenne sui campi da tennis. Forse è anche più seducente e succosa di prima, ma non è più la svelta cerbiatta « d'antan ».

22. Non è affatto facile conciliare con il rigore della trattazione la scioltezza della esposizione formale: forse è perciò, a mio parere, che molti autorevoli studiosi curano poco le esigenze dello stile e torcono il naso di fronte alle pagine di chi di quelle esigenze si preoccupa. Motivo di più per apprezzare il breve, ma intenso volume dedicato da Eva Cantarella, con vigile cura sia del contenuto, sia della forma, alla condizione femminile nella civiltà greca ed in quella romana (C. E., *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana* [Roma 1981] p. 205).

I tratti essenziali del complesso argomento emergono da questo libro con grande evidenza, soprattutto per quanto riguarda la Grecia (p. 17-120), il cui ricco e smagliante materiale letterario ed artistico non manca, come è ovvio, di affascinare anche l'autrice. Alla quale autrice bisogna dare atto della misura e dell'equilibrio di cui dà prova nel rilevare, sia pure senza nascondere il disappunto (un disappunto, del resto che tutti dovrebbero condividere), i segni della inferiorità di trattamento della donna nella società antica e della grande lentezza della sua parziale, né sempre irreversibile, emancipazione.

Naturalmente, non mancano i punti che si prestano a discussioni (mai, in ogni caso, a polemiche che degradino in quell'orrido culturale che è il femminismo/antifemminismo), ma qui possono essere tralasciati (*corrigere* peraltro la citazione a p. 177 nt. 93), ad eccezione, se proprio si vuole, del titolo, che si ispira all'invettiva famosa dell'Ippolito euri-

* In *Labeo* 27 (1981) 141 s.

pideo contro le donne (Eur. *Hipp.* vv. 616-648). L'« ambiguo mallanno », il male insidioso, con riferimento alle donne, non mi pare che esprima correttamente la valutazione corrente in Grecia, né direi che manifesti, comunque, i sentimenti di Euripide, che è e resterà sempre l'autore della meravigliosa Medea. Le considerazioni dell'a. a questo proposito (p. 84 ss.) sono, se non erro, una volta tanto, sforzate. Come altrimenti avrebbe potuto, egli ed egli soltanto, parlare delle donne, nel vedersi insidiato dalla matrigna, un giovane come Ippolito, che era culturista, vegetariano e così puntigliosamente casto?

23. Di H. R. Hoetink, giurista e romanista olandese di singolare fascino, ho sotto gli occhi una raccolta di scritti pubblicata a cura dei suoi allievi Ankum, Boskamp e Cahen (H. H. R., *Rechtsgeleerde opstellen* [Alphen aan den Rijn 1982] p. VIII-347). Ricordo come oggi il caro amico, scomparso prematuramente nel 1963, accogliermi nella sua casa di Amsterdam e mostrarmi, fumando l'inseparabile sigaro, il manoscritto in più tomi delle sue accuratissime lezioni. Una personalità ed anche (sia detto con rispettoso affetto) un personaggio: ben portante, sereno nell'aspetto, pacato nell'eloquio, ma dall'occhio agilissimo che ne svelava maliziosamente la forte carica di ironia. Ankum e van den Bergh stanno allestendo, di lui, un secondo volume di scritti: *Opera selecta. Études de droit romain et d'histoire du droit*, volume annunciato per il 1983. Rileggeremo quei saggi non solo con profitto, ma anche con vivo e rinnovato piacere.

24. Salvatore Tondo è studioso laboriosissimo e inesauribilmente pieno di entusiasmi e fermenti. Ne dà una conferma, pubblicando un interessante primo volume di un manuale di storia costituzionale romana ad uso di studenti e studiosi (T. S., *Profilo di storia costituzionale romana* 1 [Milano 1981, n. 1 della collana fiorentina « Per la storia del pensiero giuridico antico e medievale »] p. XXVIII-315). Il libro è relativo al *regnum* ed alla nascita della *libera respublica*, di cui la storia, complessa ed opinabile, è tratteggiata dal Tondo, premendo con mano forte e con vivacità di argomentazione sui punti-chiave, o più precisamente sui punti che a lui sembrano tali. Trattazione interessante, molto interessante, ripeto; ma, direi, alquanto inquinata dal tono polemico, e a volte addirittura sprezzante, con cui l'a., dichiaratamente anti-Niebuhr (cfr. p. 3 ss.), contraddice e condanna le tesi contrarie. È un tono che implica forse qualche disorientamento nei lettori, specie se studenti alle

* In *Labeo* 28 (1982) 349 s.

** In *Labeo* 27 (1981) 435.

prime armi, tanto piú che l'a. non sempre li mette adeguatamente in grado di sapere con sufficiente esattezza quali sono gli argomenti che si annidano nel campo di Agramante: un campo pullulante di infedeli, non vi è dubbio, ma non perciò pieno di sciocchi o di pazzoidi. D'altronde l'impeto delle avversioni può ritorcersi talvolta, se non erro, contro lo stesso autore. Sicché, concludendo, al plauso per il lavoro iniziato si accompagna, almeno da parte mia, l'augurio che i successivi volumi e le successive edizioni dell'opera siano piú temperati e condiscendenti verso coloro che, a torto o a ragione, non la pensino come il Tondo.

25. Lo sforzo di Roger Vigneron e dei quattordici volenterosi giovani che gli hanno prestato la loro collaborazione deve essere stato ingentissimo, sopra tutto sul piano della fantasia. Basterebbe questo soltanto a rendere doverosa una lode al libro che il Vigneron ha pubblicato col titolo di *Tests formatifs d'auto-évaluation (questionnaires à choix multiples) en droit romain* (Liège 1990, p. III-143).

Senza troppo entrare nei dettagli tecnici, dirò che il volumetto ci pone di fronte a 320 quesiti di storia del diritto romano (limitatamente a qualche punto di storia esterna ed alla materia dei diritti reali e delle obbligazioni) ciascuno seguito da quattro a sette risposte, una sola delle quali (ma talvolta tutte o nessuna) è quella vera: l'elenco finale delle risposte esatte (p. 127 ss.) mette gli studenti, e i lettori in genere, in grado di controllare il *quantum* della loro buona conoscenza del diritto romano e di allenarsi adeguatamente (gli studenti, beninteso: gli altri lettori, fortunatamente, no) a superare gli esami, costituiti appunto dalla sottoposizione a ciascuno di un certo numero di « tests » da corredare oculatamente, al punto giusto, con una crocetta. Il Vigneron considera il proprio sistema come vantaggioso almeno per due motivi: primo, perché permette di liberarsi in poche ore del peso dell'esame cui vanno sottoposti centinaia di studenti; secondo, perché permette a tutti (compresi i lettori del mio stampo) di darsi una buona ripassata della materia (materia sintetizzata a parte in un *Syllabus* e in un *Vocabulaire*, nonché in una scelta di *Textes* con traduzione francese).

Consenziente (e grato) sul secondo vantaggio, mi permetterei di contestare fermamente il primo, dal momento che l'esame universitario non deve servire, come un programma di « quiz », a controllare quante nozioni ha appreso (o comunque riesce ad azzeccare nella risposta) lo studente, ma deve servire a render conto del grado di maturazione da lui, sia pure a costo di qualche risposta imperfetta, raggiunto nello studio

* In *Labeo* 37 (1991) 274 s.

della materia. Nella mia lunga carriera ho bocciato, e non me ne pento, un'infinità di studenti che sapevano a memoria la risposta, o che con l'aiuto del diavolo comunque la imbroccavano, ma che non riuscivano a ragionarci sopra; mentre ho approvato, e me ne vanto, non pochi discenti smemorati, timidi o di carattere scontroso che, placati con calma e indotti a riflettere con maggiore attenzione, hanno fatto, alla resa dei conti, semplicemente faville.

Ad ogni modo, detta la mia su quello che mi sembra il rovescio della medaglia offertaci dal sistema Vigneron, passo ad aggiungere tra i veri vantaggi del libro, un merito che l'a., nella sua modestia, ha lasciato sotto silenzio. Merito costituito, a mio avviso, dalla ricchezza di fantasia e di verosimiglianza delle risposte F (« false »): molte delle quali sono invece, chi sa, delle risposte V (« vere ») o, per meglio dire, delle risposte che, ad un riesame più accurato dello « *status quaestionis* », possono ritenersi risposte P (« plausibili »). Quanto basta, come gli avveduti sanno, per scriverci sopra un libro e per salire trionfalmente con esso su una cattedra.

26. Il manuale di diritto privato romano recentemente pubblicato da Manuel J. García Garrido ha avuto una gestazione tutta particolare: è derivato dal bisogno di inquadrare entro linee sistematiche una precedente e molto apprezzabile raccolta di « casi » giurisprudenziali (*Casuismo y Jurisprudencia romana. Pleitos famosos del Digesto*² [1973] p. XVI-318), della quale ho già parlato a suo tempo (in *Labeo* 19 [1973] 247 s.). I volumi dell'opera sono ora due, uno di « istituzioni » ed uno di « casi e decisioni » (G. G. M. J., *Derecho privado romano*. 1 - *Instituciones* [Madrid 1979] p. XXX-633; 2 - *Casos y decisiones jurisprudenciales* [Madrid 1980] p. XIV-399), di cui il secondo è la riproduzione e il perfezionamento della originaria raccolta autonoma, mentre il primo è concepito essenzialmente come introduzione, come « base y presupuesto » del secondo.

I miei dubbi circa il « valore universale e permanente » delle decisioni giurisprudenziali romane, già espressi nel 1973, restano intatti, ma il mio apprezzamento per la singolare efficacia della presentazione ed esplicazione di quelle questioni giuridiche è di gran lunga maggiore. L'autore vive e fa vivere al lettore i casi che espone, non esitando ad attribuire nomi ai soggetti e ad assegnare gustose particolarità alle scene che di volta in volta presenta.

Peccato che, salvo che per le denominazioni degli istituti, il latino

* In *Labeo* 27 (1981) 431.

sia completamente bandito. « Desgraciadamente », afferma l'a. (1 p. VIII), la maggioranza degli studenti il latino non lo conosce più; ma alle disgrazie della vita bisogna pur tentar di resistere. In una prossima edizione dell'opera mi auguro, quindi, che gli originali latini delle decisioni romane siano riprodotti per lo meno in note a pie' di pagina.

27. A cura di A. Schiavone e di A. G. Cassandro, sono stati pubblicati gli atti di un seminario svoltosi a Bari nel 1977 su *La giurisprudenza romana nella storiografia contemporanea* (Bari, Cacucci, 1982, p. 109). Oltre il limpido discorso pronunciato da F. M. De Robertis in apertura dei lavori (p. 7 ss.) si leggono nel volume tre delle quattro relazioni (della relazione di M. Brutti, a p. 31 ss., figura solo un breve sunto): quella di M. Bretone su *Postulati e aporie nella 'History' di Schulz* (p. 15 ss., ripubbl. in *Fs. Wieacker*, 1978, 31 ss.), quella di F. Wieacker su *I giuristi romani nella storiografia degli ultimi trent'anni* (p. 35 ss.), quella di G. Pugliese su *Storia dei giuristi e storia del diritto* (p. 53 ss.). Inoltre undici interventi nella discussione (p. 65 ss.): di F. D'Ippolito, S. Tondo, R. Quadrato, A. Schiavone, B. Santalucia, C. A. Cannata, M. Talamanca, A. Masi, F. Grelle, G. Pugliese, G. G. Archi.

Non so perché, si ha l'impressione, scorrendo queste pagine, di trovarsi di fronte agli atti di un processo, nel quale la requisitoria di accusa, tanto più dura quanto più puntuale, si abbatte come una scure gelida su F. Schulz e sui « postulati » (erronei, naturalmente), nonché su un paio di « aporie », di quella sua storia della giurisprudenza romana che salutammo (noi vecchi) con tanta simpatia nel lontano 1945, quando i « nouveaux philosophes » non erano ancora nati. Gli altri imputati non vengono, in questo dibattimento, esplicitamente nominati, ma si deduce sin troppo chiaramente quali essi siano dagli sforzi generosi (ed abili) che Franz Wieacker prodiga per valorizzarne tutto il valorizzabile, contro coloro che parlano, ah! quanto sfiduciati, delle loro « disarmanti semplificazioni » (p. 79); ed è in qualche modo col tono di un imputato, o quanto meno di un seriamente indiziato, che G. Pugliese pronuncia, con molto equilibrio, la sua autodifesa, gettando opportunamente qualche po' di acqua tiepida (unita al consiglio di cercare una « dimensione comune ») su certi bollori metodologici, con i quali mi sono misurato in precedenti occasioni, e con sopportazione indiscutibilmente minore, io stesso.

Ma il cenno di recensione del libro non può essere chiuso, se prima non si segnalano le pagine umanamente più belle che in esso figurano: voglio dire le pagine dell'intervento « pro Schulz » pronunciato (p. 98 ss.)

* In *Labeo* 28 (1982) 342 s.

da Gian Gualberto Archi. Pagine ammirevoli anche sul piano del metodo, perché in esse Archi ha applicato a Schulz, il grande cattivo della *History*, proprio quella indagine totalizzante (anche biografica, ideologica e via dicendo) che i novelli romanisti predicano ad altissima voce, e ben giustamente, debba essere applicata ai giuristi romani. Avendo goduto nel 1935 di una buona familiarità di studi e di vita con Fritz Schulz ed i suoi amici berlinesi (una familiarità cui ebbi la fortuna e l'onore di essere ammesso, un paio d'anni dopo, anch'io), Archi ha parlato nella veste di testimone a scarico ed ha posto sacrosantamente in luce le motivazioni politiche, sociali, filosofiche, morali dell'opposizione di Schulz all'ideologia ufficiale nazionalsocialista e della sua ferma resistenza a certa romanistica dell'epoca, oggi passata in oblio, ch'era tanto, ma tanto pronta ad assorbire del nazional-socialismo le assurde teorie ed a tradurle in libri ed articoli che tuttora rimangono.

Schulz avrà detto, anzi ha detto, e più tardi ha fin troppo fedelmente mantenuto, molte, moltissime cose che oggi, in climi storici fortunatamente diversi, possono e debbono essere ridimensionate: questo è indiscutibile. Ma non tener conto dello scudo che egli tentò di farsi del diritto romano, nella sua idealizzata compattezza « classica », nella sua mitica perfezione, nella pretesa eccellenza dei suoi principii, al fine di contrastare gli attacchi scomposti e pesanti della barbarie culturale del tempo, che pretendeva invece di spazzare via tutto. Non tener conto di ciò, anzi non porsi nemmeno il quesito di una ricostruzione della sua personalità, rapportata all'ambiente in cui visse, ebbene, mi si perdoni se sfiduciatissimo lo dico, questo è soltanto il frutto di disarmanti semplificazioni.

28. Sia consentito dedicare un « tagliacarte » ad un libro formalmente estraneo alla nostra cerchia di studi, ma sostanzialmente ad essa vicinissimo. Mi riferisco alla raccolta di scritti di diritto privato (la terza, dopo una prima del 1966 ed una seconda del 1977) pubblicata da Francesco Santoro Passarelli col titolo *Ordinamento e diritto civile, Ultimi saggi* (Napoli 1988, p. XX-270).

Sono pagine, come sempre, dense eppur limpidissime, nelle quali l'illustre maestro romano (ma prima ancora, negli anni della guerra e dell'immediato dopoguerra, professore a Napoli) affronta temi diversi e li inquadra nella sua visione di insieme del diritto privato, quale sopra tutto risulta da un suo celebratissimo trattato sulle *Dottrine generali del diritto civile* (ultima ristampa della 9ª edizione con data 1985): libro,

* In *Labeo* 34 (1988) 373.

questo, che nacque a Napoli nel 1943-44, fra bombardamenti nemici ed una grande eruzione del Vesuvio, dall'insegnamento di Istituzioni di diritto privato, professato imperturbabilmente dal S. P. (ne sono qui testimone) ad una schiera ridotta, ma impavida di studenti, che avevano agio (quando le sirene di allarme non chiamavano ai rifugi) di confrontare le sue lezioni con quelle di Istituzioni di diritto romano parallelamente impartite da Vincenzo Arangio-Ruiz.

Ebbene si legga il saggio, pubblicato nel 1985 e riprodotto a p. 17 ss. della raccolta, in cui l'autore celebra i cento anni della rivista napoletana « Diritto e Giurisprudenza ». Questa vecchia rivista di casistica, fondata nel lontano 1885, languiva ormai da anni quando ebbero l'idea di riprenderla e di portarla avanti, nel 1944, l'Arangio-Ruiz, il Forti e, appunto, il Santoro Passarelli, con la collaborazione di un piccolo gruppo di distinti magistrati e avvocati, a ciò, se ben ricordo, spinti e incitati anche da un giovane professore di Storia del diritto romano, che imperversava all'epoca tra Napoli e Catania. Sotto la direzione esecutiva lucidissima di Francesco Santoro Passarelli e con l'aiuto fattivo di tutti gli altri (né può dimenticarsi il coraggio dell'editore Eugenio Jovene, che, da poco dimesso dalla mobilitazione militare, rimise insieme le rovine della sua impresa commerciale e si gettò a tutto corpo in questa e in altre iniziative), « Diritto e Giurisprudenza » divenne quella rivista sobria e puntuale, assidua e diligente, ma sopra tutto sensibile quanto poche altre mai ai « casi » dell'esperienza giuridica contemporanea, che è stata sino al compimento del suo centesimo anniversario. Una rivista vicina a noi non solo e non tanto perché è nata dalla cooperazione felice di civilisti e di romanisti, ma anche e sopra tutto perché ha posto in atto, anno dopo anno, quello che è il grande insegnamento della storia giuridica romana (per chi, beninteso, lo intenda): la sollecitudine verso le mille e mille sfaccettature della vita sociale, non importa se di altr'ieri o di oggi, unita alla cura di capirle ed allo sforzo di rapportarle cautamente ai principii loro proprii.

29. Qualunque iniziativa onestamente intesa al « rilancio » del diritto romano tra i moderni studiosi del diritto, sempre più inclini, ahimé, a *flocchi facere* l'esperienza giuridica di Roma: qualunque iniziativa del genere non può che trovarci convinti e consenzienti. Questo il motivo per cui segnaliamo con eguale calore due opere recenti, pur se il peso diverso, dedicate alla volgarizzazione del diritto romano.

Dichiaratamente volgarizzatrice (e che magnifica edizione) è l'opera di

* In *Labes* 7 (1961) 423 s.

Erwin Scharr, *De Romanorum iure, Latine et Germanice* (Zürich-Stuttgart, 1960, p. 1400), che consiste in una larga scelta di testi romani, con versione tedesca a fronte, preceduta da una dotta introduzione sulle fonti romane e sulla romana giurisprudenza, anche con riguardo alla loro importanza per lo sviluppo giuridico europeo e per la cultura giuridica contemporanea (p. 13-155).

Tendenzialmente monografica è invece la trattazione del brasiliano S. A. B. Meira, *A Lei das XII Tabuas fonte do direito publico e privado* (Rio de Janeiro, 2^a ed., 1961, p. 260), che purtroppo non è soverchiamente aiutata da una buona composizione tipografica e manca, chi sa perché, di indice-sommario. Forse nuoce a quest'ultimo libro la farragine di notizie e di citazioni, talvolta invecchiatissime e inutili, cui l'autore non ha saputo, revisionandolo e rieditando, rinunciare. Forse gli nuoce anche l'entusiasmo per la legislazione decemvirale, che il Meira giunge a qualificare, sia pure sotto un certo aspetto, come « fonte do direito universal » (p. 244). Forse, diciamolo pure, il libro del Meira non dice nulla di nuovo al romanista « engagé ». Ma bisogna pensare all'ambiente culturale, romanisticamente ancora un po' arretrato, al quale il libro è rivolto e val la pena di rilevare, non senza ammirazione, che la prima edizione del libro, apparsa nel 1956, è andata esaurita in cinque anni. Parlano i fatti, insomma. E depongono a favore del libro brasiliano non meno di quanto deponga a favore del libro tedesco la circostanza di essere scritto con assoluta padronanza della materia, di presentare una scelta intelligente e variata di frammenti, di offrire traduzioni efficaci e precise, di abbondare di note esplicative limpide e concise.

In altri termini, mentre l'opera dello Scharr è, entro i limiti che l'autore si è imposti, da qualificare come buona in senso assoluto, l'opera del Meira è da qualificare, pur con i limiti cui l'autore ha soggiaciuto, come altrettanto buona in senso relativo. L'una e l'altra fatica sono, in conclusione, parimenti meritorie, perché saranno utili in pari modo, ciascuna nell'ambiente che le è proprio, a quella diffusione volgarizzatrice dell'esperienza romanistica, di cui, dicevamo in principio, il mondo dei giuristi moderni ha profondo bisogno.

30. *I lineamenti di storia del diritto romano*, redatti da varii autori (M. Amelotti, R. Bonini, M. Brutti, L. Capogrossi, F. Cassola, G. Cervenca, L. Labruna, A. Masi, M. Mazza, B. Santalucia, M. Talamanca) sotto la direzione di M. Talamanca, sono usciti in una seconda

* In *Labeo* 35 (1989) 260 s.

edizione largamente riveduta rispetto a quella originaria del 1979 (Milano, Giuffrè, 1989, p. VIII-702 piú indice analitico).

Dato che sono autore di un manuale analogo a questo, quanto meno nel titolo, non dirò perché io rimanga, tutto sommato, fermo sulle mie idee in ordine alla confezione di una storia del diritto romano ad uso scolastico (per le quali v., comunque: A. Guarino, « *De iure Romanorum in historiam redigendo* », in *ANA*. 81 [1970] 546 ss.): il mio modo di vedere, non perdiamo tempo, può ben essere sbagliato. Dirò solamente questo: che, mentre i contributi dei coautori di questi *Lineamenti* sono quasi tutti di elevato livello scientifico (e alcuni da qualificare addirittura come ottimi), l'impianto dell'opera e la densità della trattazione in essa contenuta convincono, per verità (sempre avendo riguardo allo scopo didattico della stessa), alquanto meno.

L'opera, in altri termini, è di grande e irrinunciabile profitto per il lettore che sia già versato in materia, ma è in molte pagine (anche là dove i capoversi non sono stampati in *corpus* tipografico piú piccolo, « *quod non legitur* ») di comprensione piuttosto difficile per il lettore ai suoi primi passi nello studio del diritto, cioè per lo studente di primo anno delle facoltà italiane di giurisprudenza cui è indirizzata.

Non direi, ad esempio, che il giovane iniziando possa assimilare con facilità (o anche solo con limitato sforzo) paragrafi diffusi e complessi (ancorché eccellenti sul piano storiografico) come il n. 40, dedicato ai *senatusconsulta* ed al problema del loro valore normativo nella repubblica, o il n. 96, relativo all'amministrazione finanziaria nel principato (e potrei continuare).

Di piú. A molte pagine dense di citazioni di autori e di fonti anche epigrafiche (ma dove è spiegato, domando per inciso, che *C. I. L.* significa « *Corpus inscriptionum Latinarum* », *P. Oxy.* indica i papiri di Ossirinco e via di questo passo?) fanno riscontro altre pagine (che io, per verità, preferisco) in cui le citazioni non ci sono o sono rarissime.

E ancora. Di fronte alla lunga trattazione avente ad oggetto i periodi della monarchia, della repubblica e del principato, la trattazione relativa al dominato (termine, questo, di cui, se non vedo male, si omette di spiegare il significato) è una trattazione, forse, troppo succinta. O meglio, mi affretto ad aggiungere, è proprio e solo il tipo di trattazione che, con qualche minimo particolare in piú, sarebbe stata la piú adatta all'intero libro, sempre guardando ai fini isagogici che esso si propone.

31. A due anni dalla prima è già uscita una terza edizione della

* In *Labeo* 36 (1990) 132 ss.

Storia del diritto romano di Mario Bretone (Bari, Laterza, 1989, p. VIII-529). Il testo, salvo minimi ritocchi, è quasi del tutto invariato e il « taglio » dell'opera si è confermato, per comune riconoscimento (v., ad esempio, T. Giaro, in *Rechtshistor. Journ.* 7 [1988] 13 ss.), quello che mi parve di poter indicare « a caldo » nel brevissimo cenno che ad essa dedicai in *Labeo* 33 (1987) 369: un originale e interessante saggio sulla storia delle fonti e della giurisprudenza romana.

Non è il caso che mi diffonda in questa sede sul modo molto diverso in cui io (eventualmente sbagliando) concepisco e vado attuando da oltre quaranta anni (tribolandone per di più il testo con continue e spesso profonde revisioni) un mio manuale di storia del diritto romano dedicato principalmente agli studenti. Sono questioni di punti di vista che, per buona fortuna della libertà di pensiero, coincidono tra loro poco o, in certi casi, punto. Quel che mi preme qui di affermare a piena voce è che l'opera del Bretone è, con tutta evidenza, sinceramente pensata, approfondita in ogni punto col massimo impegno, dotta non solo nelle apparenze (talvolta un po' vistose) ma nella realtà di un pensiero che chiaramente non è mai stato in ozio, ed è scritta, vivaddio, in un ottimo e « proprio » stile di lingua italiano (assai raro, quest'ultimo, a trovarsi nella letteratura romanistica del nostro paese: di quella straniera non so).

Ho conosciuto e in certo qual modo seguito (non sto avventurandomi a dire « orientato ») l'attività di ricerca di Bretone quando era giovane « assistente » nell'ateneo napoletano. Era già allora uno studioso fervidissimo e affidante, anche se forse (almeno per i miei difficili gusti) troppo incline al più acceso entusiasmo, o viceversa al più profondo disprezzo, ora per questa ora per quella teoria e per i relativi rappresentanti. Ritrovarlo oggi, dopo tanti anni, di gran lunga più maturo nel pensiero è cosa (forse sarà sciovinismo) che mi fa immenso piacere e che mi aiuta a tralasciare alcune osservazioni critiche che, per verità, avrei sulla punta della penna.

L'unica cosa che (tanto per non fare dell'agiografia) mi permetterò qui di rimproverargli, collegandola a quelli che rimangono tuttora i miei difficili (e discutibili) gusti, è il fatto che egli citi la *Storia della giurisprudenza* di F. Schulz nelle edizioni inglese e tedesca (un po' maniacalmente collegate fra loro nelle pagine e nelle note), tralasciando di ricordare che dell'opera schulziana esiste anche una traduzione italiana pubblicata nel 1968 da G. Nocera: traduzione (parliamoci chiaro), che ha finalmente permesso a molti di noi studiosi italiani di leggere tutto di seguito, e senza più l'uggia della lingua diversa, un libro importantissimo, che ancora merita, e come, di essere tenuto, malgrado la data

assai lontana, a portata di mano sul tavolo. Forse la versione italiana presenta qualche passaggio discutibile? Può darsi. Ma, a parte il fatto che il dissenso su questa o quella pagina poteva ben essere dall'attentissimo Bretone opportunamente segnalato, la traduzione Nocera è, in complesso, altamente meritoria (e non vi è, comunque, traduzione sulla cui assoluta fedeltà si possa tranquillamente giurare).

Oddio, il mio rilievo è solo una « nuance », ma ad un libro dell'elevato livello di quello di Bretone questo silenzio non si addice. E siccome vedo, dalle citazioni che egli vi dedica, che Bretone ammira molto Paul Valéry, colgo l'occasione per dire che nulla vi è di più giusto, purché del grande poeta e fine pensatore non si tralascino di ricordare, ed accuratamente si evitino, le poco apprezzabili puntigliosità di carattere. È noto, ad esempio, che quando nel 1924 la morte di Anatole France portò a tutti gli aspiranti in attesa la buona novella che si era reso vacante un seggio all'Accademia di Francia, Paul Valéry, brigando tutto quello che c'era da brigare, riuscì ad essere cooptato, dopo lunga e spietata lotta, tra gli « immortali ». Ma il giorno dell'insediamento (era il 1927), levatosi secondo la consuetudine a pronunciare il discorso commemorativo del suo predecessore, egli, siccome non reputava il France sufficientemente un grand'uomo, non solo parlò di lui con inconsueti accenti critici, ma ebbe la cura di non pronunciarne mai, nemmeno una volta, il nome, limitandosi a chiamarlo « mon prédécesseur » o « votre confrère ».

Non so proprio spiegarmi perché al Valéry e a quel suo congenialissimo Monsieur Teste (« La bêtise n'est pas mon fort... ») io preferisca, nel profondo del cuore, Villon.

32. Con la asciuttezza di linguaggio che è tra le sue migliori qualità, Giovanni Nicosia ha steso e pubblicato una prima parte di un corso istituzionale di diritto privato romano (N.G., « *Institutiones* ». *Profili di diritto privato romano delineati con l'ausilio delle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano* [Catania, Torre, 1992] p. 352). Corso altamente pregevole per il frequente ricorso ai brani più significativi delle istituzioni gaiane e giustinianee (brani riprodotti con traduzione italiana a fronte) e per il consapevole aggancio alla linea espositiva di quei due manuali, e in particolare (ovviamente) a quella del primo tra essi. Circa trent'anni di insegnamento della materia secondo questi schemi hanno sempre maggiormente convinto l'a. della loro efficacia ai fini didattici e quindi della preferenza che va loro accordata nei confronti delle sistematiche moderne

* In *Labeo* 39 (1993).

o di teoria generale del diritto. Per quanto mi riguarda, che Gaio, al contrappunto delle Istituzioni giustiniane, interessi molto gli studenti, è cosa di cui sono anch'io convintissimo, dal momento che ho sempre basato su quei due testi (riprodotti, come è noto, anche in un *Breviarium* curato dall'Arangio-Ruiz e da me) i miei numerosi corsi ausiliari di « esegesi delle fonti » a Napoli. Non altrettanto convinto sarei invece della tesi che il sistema gaiano sia utile fondamento anche del corso universitario di « istituzioni »: corso che non può essere svolto dimenticando l'esigenza didattica di portarlo avanti, nei limiti del possibile, « in parallelo » con il corso di istituzioni di diritto privato vigente. Senza volerlo (o almeno senza dirlo), il N. non si sottrae all'esigenza ora detta già in questo stesso primo volume di « *generalia* », sia là (p. 133 ss.) ove limita l'esposizione delle *res* ai soli « beni » (pur ricordando fuggevolmente la singolare nozione gaiana delle *res incorporales*: p. 136), sia là (p. 263 ss.) ove, chiuso il discorso relativo al trinomio « *personae-res-actioes* » passa a trattare (e dal mio punto di vista fa benissimo) dei « *negotia* », o insomma dei fatti giuridici. Sono, le mie, prime impressioni che non solo possono essere intrinsecamente sbagliate, ma che potranno anche venir contraddette e travolte dal seguito dell'opera qui segnalata, il quale sarà dedicato all'analisi degli istituti specifici del *ius privatum* (cioè alle *res incorporales* della concezione gaiana). Vedremo.

33. *L'Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident*, diretta da Gabriel Le Bras, si è accresciuta di un ampio volume di Jean Gaudemet, con prefazione dello stesso Gabriel Le Bras, su *L'Église dans l'Empire Romain (IV^e-V^e siècles)* [Paris 1959, pp. VIII-770].

In quest'opera veramente fondamentale, l'illustre autore traccia la storia della Chiesa nei sec. IV e V, quando, finite le lotte, i martirii, i tempi eroici, essa, ben meritando l'appellativo di trionfante, si trovò di fronte all'immane compito di darsi un ordinamento tale da sfidare i tempi. Per dare l'idea della immensa mole di lavoro, affrontata con profonda intelligenza dal G., basterà citare i titoli dei libri e dei capitoli in cui l'opera è divisa: Introduzione (p. 1-50) sulla Chiesa trionfante (Quadro storico, geografico, sociale); Libro I dedicato alla organizzazione della Chiesa (p. 51-486) e diviso in cinque capitoli: Il popolo fedele, Gli stati personali nella Chiesa, Gli elementi del potere, L'ordinamento interno, La teoria del diritto e della legge; Libro II (p. 487-591), relativo ai rapporti tra la Chiesa e la cittadinanza e diviso in quattro capitoli: Lo Stato ed il diritto secolare, La Chiesa e la vita familiare, Economia e

* In *Labeo* 5 (1959) 252 ss.

società, La Chiesa e la cultura pagana; Libro III (p. 591-712), inerente alla vita religiosa e diviso in tre capitoli: La preoccupazione dell'unità, I legami culturali, I mezzi di salvezza.

Come si vede, nulla è stato tralasciato: ogni capitolo di questa opera potrebbe essere da solo un' apprezzata monografia, tanta è stata la cura minuziosa paziente ed intelligente, che l'autore ha profuso in essa. Né l'ampiezza della materia trattata ha inciso minimamente sulla linearità della esposizione. Il Gaudemet, fornito di efficacissima capacità di sintesi, ha colto l'essenziale in tutto.

Dispiace che non sia questa la sede adatta per parlare diffusamente dell'opera, ma su due punti vorrei almeno richiamare l'attenzione, e cioè: sulla trattazione dedicata alla teoria del diritto e della legge (Libro I, cap. V) e sulla trattazione relativa all'influenza delle dottrine cristiane sul diritto romano (sez. II del cap. I, Libro II).

Nel parlare della teoria del diritto e della legge, l'a. ha polarizzato il discorso intorno a tre temi: la giustizia, il diritto naturale, il diritto divino, che sono poi i punti in cui il Cristianesimo ha più profondamente mutato, e diremmo contaminato, l'originale concetto romano. La giustizia cristiana si fonda sulla pietà, sull'equità, sull'eguaglianza, sull'amore e la fraternità che deve regnare tra tutte le creature di Dio; per i Romani invece la giustizia non è astrazione filosofica o religiosa, né inerte idealità, ma una realtà concreta, si presenta come sintesi della vita sociale per quello che può interessare il diritto. Conciliazione e superamento di interessi contrastanti, la « giustizia » romana è intessuta di materia e di spirito, di morale e di opportunità, di passato e di avvenire, di tradizione e di rinnovamento: importa continuità che dà ai rapporti umani sicurezza, intesa questa non come immobilità, ma come possibilità di sviluppo continuo: essa diventa, invece, nel concetto cristiano, pietà ed implica l'indulgenza e l'amore verso il prossimo, il che non costituisce il frutto di una semplice evoluzione, ma una costruzione completamente differente, che ha perduto ogni contatto con il punto di partenza. Eguale sorte subisce il diritto naturale. Poiché i Padri della Chiesa erano filosofi, teologi, moralisti, ma non giuristi, la loro legge naturale è di un ordine superiore, filosofico più che giuridico; diventa precetto evangelico riassumendosi nel « Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso ». Il diritto divino assume, pertanto, in questa epoca una importanza che presso i classici, restando esso fuori della speculazione giuridica, non aveva mai avuto, e si può riassumere in ciò che gli Apostoli ed i concili ecumenici, ispirati dallo Spirito santo, hanno stabilito.

Non è facile determinare quale fu l'influenza del Cristianesimo sul

diritto romano: nessuno la contesta, ma il ruolo che bisogna riconoscerle resta molto discusso. Si tratta, infatti, di una influenza che fu piú morale che tecnica, esercitata in massima parte dalle dottrine della Patristica. Il piú efficace mezzo di penetrazione fu indubbiamente dato dalle costituzioni imperiali; quanto però al loro effetto pratico, la frequenza stessa delle Costituzioni ed i passi indietro che molte volte gli imperatori furono costretti a compiere lasciano supporre una dura resistenza. Profonda fu invece l'influenza del Cristianesimo sul diritto familiare: la proibizione del matrimonio tra *adfines*, le sanzioni che colpiscono la rottura ingiustificata di un fidanzamento, le restrizioni alla libertà di divorzio, lo sfavore nei riguardi delle seconde nozze, la protezione degli interessi pecuniari dei figli di primo letto, la lotta contro l'esposizione dei neonati e la vendita dei figli o gli altri eccessi della *patria potestas*, sono troppo conformi alle vedute della Chiesa perché la sua influenza possa essere messa in dubbio. È strano, all'incontro, come nessuna moderazione la religione cristiana abbia potuto esercitare sul diritto penale, la cui severità è spesso crudeltà nell'epoca postclassica, sí che niente ha a che vedere con la misericordia evangelica.

Non potremmo meglio concludere questo brevissimo e frammentario accenno ad una opera tanto viva, che ricalcando le parole dedicate all'autore da Gabriel Le Bras: il Gaudemet ci presenta un'opera sempre originale, sia che ci scopra nuovi orizzonti, sia che c'inquadri tutta la ricchezza delle fonti che da trent'anni egli ha esaminato ed esamina senza stancarsi. È un'opera, la sua, che magistralmente ci illumina sul periodo in cui nasce la prima civiltà comune a tutto l'Occidente.

34. In un grosso volume della Facoltà giuridica catanese (n. 25), Cristoforo Cosentini ci offre, tutti in una volta, sei saggi romanistici di diversa ampiezza e di vario interesse (C. C., *Miscellanea romanistica* [Catania 1956] p. XI-265). Due di questi saggi costituiscono sostanzialmente dei « ritorni » e servono all'a. a ribadire, contro recenti opinioni difformi, le tesi da lui già sostenute in materia di *operis novi nunciatio* e di forme civili di manumissione (cfr. p. 117 ss., *In tema di « operis novi nunciatio »: problemi di origine*; p. 181 ss., *Ancora sull'origine e l'efficacia delle forme civili di manumissione*). Di un altro studio (p. 221 ss.), su *Acta Apost. 28.12 e la discussa origine del Cristianesimo in Sicilia*, non saprei che dire senza violare anch'io la regola, troppe volte da troppi negletta, che non deve parlarsi di cose di cui non ci si intende. Rimangono gli altri tre articoli, in qualche modo collegati tra

* In *Labeo* 3 (1957) 277-278, n. 2.

loro e meritevoli, per la tesi generale che intendono sviluppare, di qualche breve chiosa.

Nella prolusione su *Orientamenti della critica nello studio del « Corpus iuris »* (p. 1 ss.), l'a. riassume la storia della critica romanistica dall'epoca degli Umanisti sino ai nostri giorni e, dopo aver esaltato l'opera di « riscossa » di Salvatore Riccobono contro « quello che con termine appropriato lo Schulz ha chiamato ' affetto bizantino ' » della romanistica europea, prosegue illustrando per rapidi cenni le successive indagini del Levy, del Wieacker, del Wolff, dello Schulz, del Volterra e di altri, le quali hanno fatto sì che « nella ricerca delle interpolazioni oggi la bilancia pende fortemente dal lato dell'Occidente » (p. 17). Nel successivo saggio, *Di alcune precisazioni sul valore degli « scholia » ai Fragmenta Vaticana* (p. 25 ss.), il C., sottoponendo ad attento esame taluni *scholia* ai *Vat. fragm.*, giunge, peraltro, ad escludere, in contrasto con quanto sostenuto in una recente occasione dal de Dominicis (*Precedenti della legislazione giustiniana nelle fonti postclassiche occidentali*, in *Scritti Cedam* 2 [1953] 557 ss.), che di altro si tratti se non di semplici appunti, forse di uno o due studenti, privi quindi di ogni originalità e, conseguentemente, di ogni utilità ai fini della ricostruzione del movimento giurisprudenziale postclassico in Occidente. Viceversa, l'a., nel terzo saggio (*Sull'origine dell'estensione della « cautio Muciana » all'eredità*, p. 79 ss.), contrastando, sulle orme ben note dello Scialoja e del Solazzi, la classicità, ultimamente difesa dal Biondi, dell'estensione all'*institutio heredis* della *cautio Muciana* (cfr. D. 35.1.7 itp.), nega trattarsi nella specie di una riforma giustiniana e afferma essere questo « uno di quei casi nei quali il puro diritto romano è stato ' inconsciamente ' modificato dai giuristi della parte occidentale dell'Impero nella prima epoca postclassica ».

L'entusiasmo del giovane collega catanese verso gli orientamenti critici di certa romanistica moderna fa vivamente sperare che egli voglia, in avvenire, tornare ancora su questi temi, generali e speciali, onde rendere per molti di noi assai più convincente di quanto finora non sia riuscita la tesi radicale di uno sviluppo eminentemente occidentale del diritto romano in età postclassica. Intendiamoci. Che l'Occidente non sia estraneo alla profonda evoluzione del diritto romano in epoca postclassica, nessuno potrebbe oggi, dopo quanto è stato suggestivamente detto e dimostrato dal Riccobono e dal Levy, dal Chiazzese e dal Wolff, dal Volterra e dallo Schulz, e da altri ancora: nessuno potrebbe oggi, dicevo, ragionevolmente negare. Ma chi potrebbe per ciò ragionevolmente negare il contributo dell'Oriente a quella stessa profonda evoluzione post-

classica del diritto di Roma? Il compito della romanistica contemporanea sta proprio, se non vado errato, nell'accertare, ove possibile, quanto poco o quanto molto delle alterazioni sostanziali ai testi del diritto romano classico (sopra tutto di quelle innovative) sia da attribuirsi alle scuole postclassiche occidentali, e, viceversa, quanto molto o quanto poco delle stesse sia da ricondursi alla giurisprudenza orientale pregiustiniana e, perché no?, al Giustiniano dei « *multa et maxima* ».

Ora, in questa non facile ricerca io riterrei che il criterio metodico da seguire, per l'attribuzione di un'alterazione, accertata nel *Corpus iuris*, all'Occidente piuttosto che all'Oriente, sia di partire dalla presunzione, valevole sino a prova contraria, che l'alterazione sia di provenienza orientale. Proprio così: perché se è vero che dell'elaborazione postclassica occidentale ci è pervenuta qualche interessante e importante traccia indipendentemente da Giustiniano, è altresì vero che da Giustiniano ci è pervenuto, non dimentichiamolo, il *Corpus iuris* e che è ormai opinione giustamente dominante che *Institutiones* e *Digesta* (non solo quelle, ma anche questi) siano espressione terminale di una secolare e complessa attività compilatoria orientale dei secoli precedenti. Dunque: posto che un'alterazione del testo classico vi sia, si cominci con lo stabilire perché è poco probabile che essa sia di Triboniano e perché è, subordinatamente, poco probabile che essa sia provenuta dalla elaborazione dei « predigesti » orientali: solo così, a mio avviso, si renderà verosimile la tesi dell'inconscia modificazione occidentale del dettato originario classico.

Ma son, questi, rilievi di metodo che vanno, ovviamente, oltre l'opera e la persona del Cosentini. Cui dobbiamo essere solo, e cordialmente grati di averli con le sue ricerche suscitati.

35. Tra le strenne natalizie del 1957 gli studiosi di Roma antica sono invitati a considerare con particolare soddisfazione la *Storia di Roma, narrata da Indro Montanelli ai ragazzi da nove a novant'anni* (Milano 1957, p. 542).

Indro Montanelli non è uno storiografo patentato e, non essendo nemmeno un uomo politico, difficilmente salirà mai su una cattedra universitaria. Non credo che ci tenga, del resto. Giornalista tra i più brillanti, inviato speciale nelle sei parti del mondo, sparlatorescansissimo di tutto e di tutti, questo suo contributo alla storia di Roma gli verrà anzi passato sotto silenzio, quando non preso in malaparte, da altri studiosi all'infuori di noi.

Eppure si tratta di un vero e sensibile contributo, fatto, chi sa, più

* In *Labeo* 3 (1957) 410 s.

per essere letto e capito dai ragazzi prossimi ai novanta, che da quelli vicini ai nove anni. Un contributo, diciamo di passata, sempre o quasi basato su informazioni attendibili, intelligentemente ordinate, e poi riplasmate, ne sia lode a Dio, in un discorso arioso e moderno, perché basato sul giusto convincimento che « ciò che rende grande la storia di Roma non è che sia stata fatta da uomini diversi da noi, ma che sia stata fatta da uomini come noi ».

L'uovo di Colombo. Avvicinarsi alla storia di Roma antica con la mentalità dell'inviato speciale, viaggiare attraverso i suoi molti secoli con l'abito mentale dell'esperto « reporter », osservarne le alterne vicende con l'occhio smagato di chi ha già visto qualcosa del genere in uno degli innumerevoli suoi viaggi precedenti. Non è per tutti, naturalmente: nessuno vuol dire che gli storiografi genuini (o ufficiali) debbano comportarsi così. Ma non è nemmeno da tutti, riconosciamolo: come stanno a dimostrare, fatte le debite eccezioni, i molti orrendi libelli di divulgazione della storia romana che alcuni studiosi della stessa hanno sulla coscienza.

I modelli ideali di Montanelli son chiari. Egli gioca a carte scoperte e li indica *in limine litis*: Svetonio e Dione Cassio. Forse anche, senza magari volerlo, un pizzico di quel Tacito, di cui Montanelli dice (p. 437) che va letto con criterio, senza chiedergli analisi né sociologiche né economiche, accontentandosi di grandi *reportages*, « perfetti come meccanica di narrazione, col *thrill* e la *suspense* come si dice in linguaggio cinematografico, e animati da personaggi probabilmente falsi, ma straordinariamente caratterizzati, che si scolpiscono nella memoria con un vigore di stile che nessuno scrittore ha mai più avuto dopo di lui ». E di Svetonio, di Dione, di Tacito, Montanelli ha il gusto del personaggio, della rivelazione confidenziale, del particolare piccante sorprendente inedito.

Gli esempi sarebbero facili a darsi. Basterebbe aprire a caso qualunque pagina del libro. Ma il meglio è, credo, di leggerselo tutto, da cima a fondo, sino a quel capoverso conclusivo (p. 534), che svela di colpo, e quasi di sorpresa, la serietà con cui Montanelli lo ha scritto.

« Mai città al mondo ebbe più meravigliosa avventura. La sua storia è talmente grande da far sembrar piccolissimi anche i giganteschi delitti di cui è disseminata. Forse uno dei guai dell'Italia è proprio questo: di avere per capitale una città sproporzionata, come nome e come passato, alla modestia di un popolo che, quando grida 'Forza Roma!', allude soltanto a una squadra di calcio ».